

CL<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Comunicazione del Governo . . . . .	pag. 5118
Dimissioni (del senatore Colonna Fabrizio) . . . . .	5147
(del senatore Bianchi Riccardo) . . . . .	5118
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5147
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i> . . . . .	5118
LUZZATTI . . . . .	5118
Disegno di legge (Seguito della discussione di):	
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »	5123
Oratori:	
BORSARELLI . . . . .	5130
CORBINO . . . . .	5131
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i> . . . . .	5126
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	5130
FERRARIS MAGGIORINO . . . . .	5131
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	5130
MAZZONI . . . . .	5129
MONTRESOR . . . . .	5131
SECHI . . . . .	5123
— (Approvazione di un ordine del giorno) . . . . .	5131
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	5132
Oratori:	
BERIO . . . . .	5134, 5138
CANNAVINA . . . . .	5142, 5145
DEL GIUDICE, <i>dell'Ufficio centrale presidente</i> . . . . .	5141
DI STEFANO . . . . .	5138, 5140
MORTARA . . . . .	5136, 5140
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	5133 <i>passim</i> 5147
PELLERANO . . . . .	5139
SCHANZER . . . . .	5132
SCIALOJA, <i>relatore</i> . . . . .	5133 <i>passim</i> 5147
SPIRITO . . . . .	5139
TOMMASI . . . . .	5132, 5147
ZUNINO . . . . .	5138
(Presentazione di) . . . . .	5117

Interrogazioni (Svolgimento di) . . . . .	5119
« Sulla ricchezza mobile da pagarsi sui redditi agrari » . . . . .	5119
Oratori:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	5119
SODERINI . . . . .	5120
« Sull'infezione fillosserica, sull'Ovile sperimentale di Foggia, sul servizio dell'irrigazione » . . . . .	5121
Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i> . . . . .	5121, 5123
GRASSI . . . . .	5122
Petizioni (Presentazione di un elenco di) . . . . .	5119
Regolamento giudiziario del Senato (Approvazione di una proposta di modificazioni al) . . . . .	5131
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5119

La seduta è aperta alle ore 16,5.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, e i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per le finanze.

SILLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvata.

## Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, addì 13 giugno 1923.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 13 giugno 1923 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso:

« 1° Modificazione dell'articolo 522 del Codice di procedura penale;

« 2° Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzana e S. Marcello Pistoiese;

« 3° Tombola a favore dell'orfanotrofo pro orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'ospedale di Sassoferrato ecc;

« 4° Lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno;

« 5° Costituzione in comune autonomo della frazione di Tuturano;

« 6° Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Vito dei Normanni;

« 7° Costituzione in comune autonomo della frazione di Aprica;

« 8° Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« Firmato: DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Comunicazione del Governo.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Mi onoro d'informare il Senato che Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'agricoltura rassegnate dall'onorevole rag. dott. Ottavio Corgini, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di questa comunicazione.

Per le dimissioni del sen. Riccardo Bianchi.

PRESIDENTE. Il senatore Riccardo Bianchi ha inviato la seguente lettera:

« Prego V. E. di voler accettare le mie dimissioni da membro della Commissione di finanze.

« Con ossequio mi confermo dell'E. V.

« Dev.mo

« RICCARDO BIANCHI ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, che è unanime in questo pensiero, prego il Senato di non accettare le dimissioni dell'on. Riccardo Bianchi da membro della Commissione stessa.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. Prego vivamente il Senato di non accettare queste dimissioni, poichè ne sono io la cagione indiretta. L'onorevole senatore Bianchi consente intieramente nelle idee che io ho espresse al Senato intorno alle economie ferroviarie...

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

LUZZATTI. ...e non oggi, perchè il Senato desidera uscire dalla discussione dell'esercizio provvisorio, ma mi propongo di discuterne a fondo col nostro Presidente della Commissione la cui tendenza a meditare qualche volta è superata dalla improvvisazione nel decidere di cose che vanno ponderate più a fondo (*Commenti vivissimi*).

Ieri era stato deciso che non si dovesse parlare su questa questione; se qualcuno avesse dovuto parlare, questi sarebbe stato il senatore Bianchi, che dava alla mia proposta la somma autorità del suo consenso.

FERRARIS CARLO. Ho parlato a nome della Commissione di finanze come relatore (*Bene*).

LUZZATTI. Ma su questa mia proposta non si era pronunciata. E io, che sono la causa indiretta di questo guaio, perchè è un grave atto che il Bianchi esca dalla Commissione di finanze per la somma competenza universalmente riconosciuta, prego vivamente il Senato di non accettarne le dimissioni (*Commenti*).

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ho chiesto la parola unicamente per dire che io ho ripetuto al Senato quello che è scritto nella relazione della Commissione di finanze ed ho lette le relative parti così quanto al personale come quanto agli stipendi di questo personale.

Non ho altro da aggiungere: ho compiuto il mio dovere con tutta coscienza e con tutta sincerità. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che le dimissioni del senatore Bianchi Riccardo dalla Commissione di finanze non vengano accettate.

(Il Senato approva).

Il Senato respinge le dimissioni dell'onorevole senatore Bianchi Riccardo.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Casati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASATI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922 n. 1546 che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Casati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Elenco di petizioni.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato il quinto elenco delle petizioni pervenute alla Commissione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Garofalo della presentazione di questo quinto elenco di petizioni, che saranno poste all'ordine del giorno.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni degli onore-

voli Soderini, De Amicis Mansueto ai ministri delle finanze e dell'agricoltura. « Per sapere se non crederebbero opportuno, nell'interesse stesso del Governo, dare precise istruzioni agli agenti delle imposte, alcuni dei quali nella determinazione del quantitativo della Ricchezza Mobile da pagare sui redditi agrari, si ispirano a criteri del tutto errati e che possono influire in modo disastroso sull'ulteriore sviluppo dell'agricoltura nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Come ben sanno gli onorevoli interroganti, l'amministrazione delle imposte, convinta della assoluta necessità che nella applicazione della imposta sui redditi agrari, si debba procedere con criteri per quanto possibile uniformi, ha predisposto, collo spontaneo concorso dei rappresentanti le maggiori associazioni agrarie del Regno, speciali tabelle di valutazione per ciascun tipo di coltura dei terreni. A tali tabelle devono, di regola, attenersi le agenzie nel procedere alla revisione dei redditi dichiarati, od all'accertamento d'ufficio di quelli non denunciati, salvi ben inteso quei temperamenti d'ordine generale che in ciascuna provincia si trovasse necessario introdurre a correzione di eventuali inesattezze.

A quanto consta tutti gli uffici si sono uniformati alle disposizioni suaccennate, ed in varie provincie si sono anche conclusi tra i rappresentanti la finanza e le associazioni agrarie locali dei concordati basati ben s'intende sulle tabelle predisposte dall'Amministrazione, le quali naturalmente devono, nelle loro linee generali, rimanere ferme per evitare possibili sperequazioni tra provincia e provincia.

Si può quindi con sicurezza affermare che in generale l'azione delle agenzie si è svolta nel modo più regolare ed uniforme. Può ciò nonostante accadere che taluni contribuenti ritengano per sé troppo gravosi gli accertamenti proposti dalle agenzie in base alle suaccennate tabelle. Occorre però appena ricordare che, come è stato replicatamente dichiarato, le tabelle non sono affatto imperative per i contribuenti cui è sempre fatto salvo il diritto di ricorso alle Commissioni amministrative le quali, non è da dubitarne, ispireranno i loro giudizi a criteri della più sicura obbiettività.

Si può ad ogni modo assicurare gli onorevoli interroganti che gli eventuali errori di valutazione nei quali fossero incorsi gli uffici, potranno, senza pregiudizio del ricorso alle Commissioni, essere prospettati anche agli uffici medesimi, i quali, quando ne riconoscano l'esistenza, provvederanno subito a correggerli.

Mi permetto di aggiungere al Senato che trattandosi di una imposta nuova, essa trova necessariamente una certa resistenza da parte dei contribuenti. Ma le nuove imposte, come diceva Sella, sono un po' come le scarpe nuove che in principio fanno male. Ad ogni modo l'amministrazione finanziaria segue con amore l'andamento di questa nuova imposta: essa per ora tiene esclusivamente a formare i quadri dei contribuenti, lasciando poi agli agenti la cura di completarli con opportuni accertamenti negli esercizi futuri. Le denunce pervenute sono oltre un milione e 315 mila e questo è uno splendido risultato di cui andiamo legittimamente superbi: noi siamo disposti qualora sorgano difficoltà nella applicazione, a far tesoro di tutte le osservazioni che verranno fatte, saremo particolarmente grati agli onorevoli senatori se vorranno segnalarci i vari inconvenienti che mano mano si appaleseranno, e alla cui eliminazione provvederemo con amorevole sollecitudine.

SODERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze per la promessa che egli ora ha cortesemente fatta di vigilare a che gli agenti delle imposte non vadano al di là di quello che è onesto e giusto nei loro accertamenti.

Veramente dopo il discorso magistrato così ricco di dati preziosi, pronunziato l'altro ieri dall'onorevole senatore Sinibaldi, al quale si sono associati altri senatori, nei riguardi dei pesi che gravano l'agricoltura, la interrogazione dell'onorevole Mansueto De Amicis e mia può sembrare una inutile ripetizione; ma noi siamo stati spinti a farla dai lamenti numerosissimi che vengono da tutte le regioni agricole d'Italia e da acquisizioni di nuovi fatti.

Gli agenti delle imposte non hanno tenuto alcun conto delle denunce ed io credo sia di peso dal fatto che essi hanno voluto equiparare l'agricoltura all'industria, che si comporta do-

vunque allo stesso modo, mentre in agricoltura grandissime sono le differenze che corrono non solo tra regione e regione, ma perfino tra località e località, quindi è avvenuto, per esempio, che abbiano considerato alla stessa stregua una parte di terreno coltivata in montagna e un'altra non coltivabile. Come indice del valore hanno preso i prezzi dei prodotti durante la guerra, prezzi che erano l'effetto di circostanze eccezionali che non potevano durare e quindi è avvenuto per esempio che il valore dell'ulivo il quale in media, secondo l'Ufficio di statistica agraria, è di lire 90 per ettara sia stato portato a 300 lire. Niente dico del valore attribuito al grano. Qualche agente delle imposte è giunto a pretendere che un'ettara a grano produca netto con i prezzi attuali da 1200 a 1500 lire. A parte che la media di produzione per tutta l'Italia è errata, sta di fatto che l'agente si è dimenticato di detrarre il costo del seme, quello dei concimi, quello dell'aratura, il consumo del bestiame, le varie assicurazioni e la metà che va al mezzadro. Si sta dunque per parte dell'agente delle imposte nel regime dell'ignoranza e del capriccio. Che cosa sa egli delle critiche vicende a cui è esposta l'agricoltura; i danni che recano le grandine, le brinate, le gelate, le alluvioni, le siccità, gli insetti, la peronospera, la flossera e così di seguito?

E pure se c'è una classe per la quale si dovrebbe avere una considerazione specialissima è quella degli agricoltori che, specie durante la guerra, hanno fatto sforzi inauditi per l'accrescimento della produzione. Questa nel 1864 era di 3 miliardi di lire; nel 1910 eravamo a 7 miliardi, nel periodo che va dal 1920 al 1922 siamo saliti a 50 miliardi. È vero che siamo in tema di svalutazione della moneta; tuttavia l'accrescimento del prodotto è sempre notevolissimo. Viceversa nel commercio di esportazione e importazione agraria abbiamo che, eccetto nel 1904 e 1907, il valore dell'importazione di prodotti agrari è superiore a quello delle esportazioni. Considerando le medie degli ultimi tre anni prima della guerra 1912-13-14 e quelle del 1919-20-21 risulta che l'aumento percentuale del valore dell'importazione per il totale dei prodotti agricoli ascende a 903 per cento, mentre per il frumento, per il bestiame e suoi prodotti l'aumento percentuale arriva rispettivamente al 1318 ed al 1217.

In corrispondenza a ciò nel 1919 abbiamo un deficit di 5 miliardi e 159 milioni; nel 1920 di 7 miliardi e 374; nel 1921 6 miliardi e 406. Questo sbilancio è dovuto in parte ad un aumento di consumo, ma in parte anche maggiore ad una diminuzione di prodotto che derivò da siccità, da gelate persistenti, da scioperi, dal caro della mano d'opera; ma anche e soprattutto dal rifuggire graduale del capitale dagli impieghi in agricoltura e la ragione è chiara. Il Sinibaldi e il Rava hanno osservato che si è giunti ad imporre nei comuni e nelle provincie 15, 20 e perfino 23 volte il tributo diretto. Secondo il Serpieri il prelevamento tra comune e provincia, lasciando fuori il vino, è dell'11 per cento, mentre sugli altri redditi è del 4,8 per cento. Lo Stato non può prescindere oggi dalle condizioni in cui si trovano i contribuenti per colpa sua perchè non li ha difesi contro le intemperanze delle amministrazioni comunali e provinciali. Non dirò qui degli errori fenomenali delle tabelle; l'ha fatto egregiamente l'onorevole Sinibaldi. Oggi importa che lo Stato faccia del suo meglio per ricondurre il capitale sui campi. Lo Stato non si lusinghi di guadagnare con lasciare che s'impongano tasse su tasse; può ottenere un miglioramento temporaneo, ma poi giunge la catastrofe. Lo Stato in Italia non possiede che quello che gli viene dai cittadini; importa dunque a lui che il benessere dei cittadini cresca continuamente perchè con ciò stesso crescerà il benessere suo. Se lo Stato va a colpire la fonte della ricchezza è lo Stato che ne risentirà il maggior danno. Il contribuente italiano è stato somigliato ad una vacca che si munge abbondantemente; il pericolo è che lo smungimento sia tale da far morire la vacca. Questo deve tener presente sempre l'attuale ministro delle finanze, il quale ha già mostrato di possedere quelle qualità che devono essere proprie di un grand'uomo di Stato, consapevole che la prima base per fare grande e temuto un paese è quella di farlo ricco.

Sotto qualunque problema di politica interna ed estera, ci è sempre un substrato economico; è necessario di non perderlo mai di vista.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Grassi al ministro dell'agricoltura. Per sapere:

« 1° perchè non furono distrutte le pochissime scintille fillosseriche delle provincie di Roma, Arezzo, Perugia;

« 2° a qual punto siano le pratiche per l'istituzione dell'Ovile sperimentale a Foggia;

« 3° se non sia opportuno di riunire il servizio della irrigazione alla Direzione Generale della Colonizzazione interna ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. La Commissione consultiva per le malattie delle piante, nella sessione del dicembre scorso ha espresso voto favorevole a che la difesa diretta dei vigneti accertati infetti dalla fillossera, in seguito alle esplorazioni fatte nella campagna del 1922, fosse limitata ai centri infetti rinvenuti nelle provincie di Roma, Arezzo, Perugia, Caserta, Teramo, e per una superficie totale di circa 17 ettari. L'effettuazione di tali distruzioni importava una spesa di lire 128,000, oltre il consumo di circa 150 quintali di solfuro di carbonio.

La somma disponibile dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura era sufficiente appena per l'esecuzione delle operazioni in provincia di Caserta. E queste furono subito disposte e sono state già ultimate. Per avere la disponibilità delle somme per l'esecuzione dell'intero programma dei lavori proposti dalla Commissione consultiva, richiesi una assegnazione complementare di lire 98,000 al bilancio dell'agricoltura, per l'esercizio in corso. L'assegnazione è stata recentemente ottenuta, soltanto, però, in misura di 70,000 lire. In conseguenza, si è disposto per l'esecuzione dei lavori nella provincia di Teramo.

Nella provincia di Roma i centri infetti si trovano nei comuni di Monterotondo e di Mentana. Il funzionario preposto a questo servizio, fino dallo scorso aprile, informò il Ministero di agricoltura dell'impossibilità di effettuare le distruzioni stante l'avanzata vegetazione e le difficoltà d'indole tecnica di eseguirle. Analoghe informazioni furono date per i centri infetti delle provincie di Perugia e Arezzo; cosicchè si è dovuto soprassedere alla esecuzione di queste operazioni.

E passo alla seconda domanda dell'onorevole senatore Grassi. L'Ovile nazionale di Foggia, istituito con Regio decreto 12 giugno 1921, n. 960, con lo scopo di migliorare l'industria ovina nazionale e specialmente pugliese, fu eretto in ente autonomo, ed il capitale di cui dispone è formato da contributi dello Stato

(un milione cinquecento mila lire) della provincia, del comune e dell'associazione zootecnica di Foggia. L'ente è amministrato da un consiglio, composto dei rappresentanti degli enti suddetti, che deve provvedere, secondo il programma già stabilito, anzitutto all'acquisto del fondo sul quale deve sorgere l'Ovile nazionale, e a ciò sta provvedendo fra non lievi difficoltà sorte per divergenze con il proprietario del fondo stesso, circa il prezzo. Ciò premesso, credo che l'onorevole Grassi voglia riferirsi a quanto segue.

In relazione ai criteri di politica finanziaria attualmente seguiti, per i quali i fondi non ancora erogati vengono passati, dai singoli bilanci, alle economie dell'Erario, io doveti fare avvertire l'amministrazione dell'Ovile nazionale che erano da sospendere le trattative per l'acquisto del fondo, in attesa che fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'agricoltura fosse definito quanto riguarda la somma di lire un milione e mezzo non erogata. Appunto con il Ministro delle finanze sto trattando affinché il contributo possa venir conservato, e così la Istituzione possa sorgere.

Io confido che, data l'indole del fatto, l'onorevole Collega delle finanze vorrà considerare la cosa, con me, con la massima benevolenza, e anche con larghezza. Oggi non sono ancora in grado di dare una precisa risposta all'onorevole interrogante: desidero assicurarlo, però, circa la mia convinzione sulla utilità dell'Ovile nazionale in Foggia, onde mi auguro che la Istituzione possa sorgere al più presto, essendo reclamata dagli allevatori pugliesi, ed essendo di sicuro interesse, anche nazionale.

Il terzo punto della interrogazione dell'onorevole Grassi si riferisce a una delle questioni che riflettono l'amministrazione dell'agricoltura e la sua riforma. Su questa non posso, per ovvie ragioni, pronunziarmi ora: come ho avuto occasione di dichiarare, e come ha pubblicato la stampa, non si è potuta ancora licenziare la riforma dei servizi del Ministero dell'agricoltura, perchè sono in corso provvidenze di carattere urgente per la economia nazionale (cito, ad esempio, quelle concernenti i petroli) che sarebbero intralciate dai provvedimenti che riflettono l'ordinamento e l'organizzazione dei relativi servizi. Tutto ciò, naturalmente, io ho sospeso con il pieno accordo del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grassi, per dichiarare se è soddisfatto.

GRASSI. Ringrazio l'onorevole ministro che in sostanza mi sembra abbia ben compreso che le mie interrogazioni sono ispirate soltanto da interessi generali. Comincio colla risposta riguardante la fillossera. Il Ministero dell'agricoltura sa benissimo che per combattere la fillossera sono assolutamente necessari stanziamenti, che il Ministero del tesoro non vuol concedere; più esattamente li ha concessi soltanto ora che è trascorso il tempo opportuno per far le operazioni. Io voglio in particolare richiamar l'attenzione su casi, in cui il provvedimento di distruggere la fillossera s'impone in modo evidentissimo anche agli occhi dei profani. Noi abbiamo a Mentana e a Monterotondo alcune scintille fillosseriche, la cui distruzione non sarebbe costata più di lire 5000. Orbene tutti i vigneti dei Castelli romani, che sono contigui a quelli di Monterotondo e di Mentana, valgono centinaia e centinaia di milioni. Se noi abbandoniamo a se stesse le or dette scintille, in breve tempo la fillossera dilagherà, non solo a Mentana e a Monterotondo, ma anche in tutti i Castelli romani. Io ritengo che sia una responsabilità gravissima quella che il Governo si assume abbandonando a se stesse queste scintille fillosseriche. Io mi rivolgo non tanto al Ministro di agricoltura, che certamente è d'accordo con me, quanto al ministro delle finanze, per far presente che queste scintille sono più pericolose di quel che non siano i covi degli anarchici e dei bolscevici. Lasciar sotto la minaccia di distruzione centinaia di milioni per risparmiare lire 5,000?

È cosa incredibile!

L'onorevole ministro d'agricoltura ci ha fatto sapere che il delegato tecnico quando nel mese di aprile fu autorizzato a far la distruzione ha osservato che non si poteva più fare, perchè i vignaroli facevano opposizione. Ma ciò è ben naturale; la distruzione doveva esser fatta prima che cominciasse la vegetazione!

Così pure in provincia di Arezzo e di Perugia si trattava di scintille per la distruzione delle quali la spesa sarebbe stata inferiore a lire 5,000. Se si fanno risparmi di questo genere, io mi domando dove andremo a finire.

Questo per quanto riguarda la fillossera: vengo ora alla questione dell'ovile sperimentale. Sono

stato sorpreso nell'apprendere che quest'ovile, il quale è stato tanto desiderato dai Pugliesi ed è ritenuto come una istituzione destinata ad essere di grande giovamento a quella regione, quest'ovile, che era stato promesso e per il quale erano già stati accantonati i fondi, non sorgerà più, perchè i fondi sono stati incamerati dal ministro del tesoro. A me pare che questa non sia un'economia. A beneficio di chi andrebbe questa economia? A beneficio del tesoro? No, a maleficio del tesoro, perchè queste spese si possono paragonare a risparmi sulle sementi e chi risparmia sulle sementi, dice il contadino, sbadiglia al raccolto.

Quanto al terzo punto della mia interrogazione, prego l'onorevole ministro di agricoltura di tener presente che la irrigazione e la colonizzazione sono due sorelle e che sarebbe grave errore il non riunirle ora che ne sorge l'occasione. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura* Volevo chiarire soltanto per quanto riguarda l'Ovile Nazionale di Foggia. Ho detto che siccome il Consiglio d'amministrazione dell'ente non poté andar d'accordo col proprietario sul prezzo, si è dovuta ritardare la provvista della tenuta occorrente.

Vi è stato finora un ritardo; ma non vi è dubbio circa l'istituzione se il ministro delle finanze sarà d'accordo con me nell'apprezzamento della questione che io ho esposto rispondendo all'onorevole Grassi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Sechi:

« Il Senato ritiene di essenziale interesse per l'economia nazionale e per il miglioramento della bilancia commerciale che:

1° sia intensificata la ricerca e l'impiego dei combustibili nazionali, nonché la produzione e l'impiego di quelli che possono comunque ottenersi in paese;

« 2° sia intensificata la produzione e l'impiego di energia elettrica a scopi industriali e di trasporto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sechi per svolgere il suo ordine del giorno.

SECHI. La questione dei combustibili interessa moltissimo la nostra bilancia commerciale, assai più di quello che non avvenga per altre materie prime; quando si importano, ad esempio, lana, cotone o juta, che sono in paese trasformati in manufatti una parte dei quali vengono esportati, l'aumento di tali importazioni anziché di danno risulta di vantaggio per la bilancia commerciale: infatti se si importa per un valore 5 si esporta per un valore 10. Questo non avviene nei riguardi delle materie prime che si consumano interamente in paese, e non danno luogo a riesportazione; così i grani, i cereali in genere, e i combustibili: tutto quello che si importa grava in passivo sulla bilancia e non determina mai contropartite attive di sorta.

Dunque, è di grande importanza attuare tutti quei provvedimenti che comunque possono riuscire a diminuire il consumo dei combustibili importati dall'estero, e sostituire ad essi i combustibili nazionali, cioè prodotti dal suolo italiano oppure producibili con materie prime che possa dare il nostro suolo o quello delle nostre colonie; oppure sostituirli con energia elettrica, aumentando la produzione di questa.

Prima di addentrarmi nell'argomento ho però il dovere di rivolgere vivo ringraziamento all'onorevole ministro dell'agricoltura che si è compiaciuto di trovarsi presente alla svolgimento del mio ordine del giorno, molto modesto nei riguardi della persona che lo svolge, ma di grande interesse - ripeto - per l'economia nazionale, specialmente nell'attuale periodo in cui la bilancia commerciale, pur riprendendo gradualmente a nostro vantaggio, ci è ancora sfavorevole di qualche miliardo.

Risulta da atti ufficiali che l'attuale Governo ha dato impulso alla ricerca in Italia dei combustibili liquidi, e di questo credo gli va rivolta viva lode. Occorre che seriamente s'intensifichi la ricerca, e si assegnino somme adeguate: sono ricerche che costano molto perchè occorre scendere a grandi profondità: non bisogna scoraggiarsi se a 200 od anche a 300 metri sotto il livello del suolo non si trova niente, occorre scendere molto di più.

Così si è fatto nei paesi grandi fornitori di combustibili solidi o liquidi: si sono affrontate grandi spese, il cui rischio poteva essere colà sostenuto da società private, per le grandi disponibilità del denaro, il minor costo di esso ed anche un po' lo spirito di speculazione più vivace che da noi. Ma in Italia, nell'attuale momento, in cui il denaro costa tanto caro e trova ottimi impieghi di piena sicurezza e redditi elevati, è ben difficile trovare capitale che si impegni in imprese aleatorie.

Bene ha fatto dunque il Governo, e giova confidare che continuerà in questa via, senza troppo preoccuparsi di spendere qualche milione di più in relazione alle somme finora preventivate. E sarà pure opportuno, a mio modesto avviso, che questa attività, la quale per ora si va lodevolmente svolgendo nei riguardi dei combustibili liquidi, si estenda pure a quelli solidi, per i quali esistono difficoltà analoghe.

Anche per essi bisogna scendere molto sotto il livello del suolo: le miniere inglesi sono di frequente profonde sui 1000 metri, e talora scendono molto più giù. In Italia abbiamo varie miniere di combustibili così detti poveri, le quali per lo più sono superficiali, e poichè le ricerche di esse costarono relativamente poco, si capisce come sia stata all'uopo sufficiente l'iniziativa privata. Ma quando si parla del carbon fossile propriamente detto tipo Cardiff, Westfalia, ecc., bisogna ricercarlo a profondità sempre rilevanti. Io ora non voglio dire che certamente in Italia esiste tale tipo di combustibile, ma osservo che finora ricerche metodiche alle necessarie profondità non se ne sono fatte, e ritengo sia molto opportuno di farle anche impegnandovi vari milioni, perchè con essi potremo forse risparmiarne parecchie centinaia; queste non andranno direttamente alle casse dello Stato, ma tale risparmio sarà oltre-

modo giovevole all'economia nazionale, e in via indiretta risarcirà largamente l'erario delle spese all'uopo sostenute.

A questo proposito desidero segnalare all'onorevole ministro e al Senato, che nella Sardegna queste ricerche offrono probabilità di riuscita sufficienti per spingere ad affrontare le necessarie spese.

DE CAPITANI, *ministro dell'industria*. Nella Nurra.

SECHI. Infatti, si ha motivo di ritenere che nella regione della Nurra situata nel nord-ovest della Sardegna, vi sia probabilità di trovare buoni combustibili fossili: io non posso affermarlo, e se la cosa fosse sicura, sarebbe proprio superfluo richiamare su di essa l'attenzione del Governo, perchè vi penserebbero senz'altro capitalisti e uomini di affari.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. C'è una proposta di sfruttamento tedesca!

SECHI. E hanno il marco che vale meno della corona! Comunque, questo conferma che fondate speranze ve ne sono; concludo, adunque, su questo punto, affermando che ove la iniziativa privata manchi, o sia poco sollecita, sarà molto utile l'intervento del Governo, con ricerche dirette oppure stimolando e facilitando l'opera di privati. Se questo avverrà, io credo che la Sardegna ci darà probabilmente delle sorprese grate, non solo nei riguardi del carbone, ma pure di vari metalli, ferro, zinco, ecc. perchè estese zone dell'isola hanno tutti i caratteri dei territori ricchi di metalli e di combustibili fossili; io spero che il nostro grande baluardo d'Occidente, come contribuì grandemente alla resistenza e alla vittoria per mezzo degli eroici suoi figli, darà contributo ugualmente rilevante alla prosperità e alla grandezza economica della Nazione.

Per promuovere le ricerche in questione io credo sia pure necessario, che il Governo provveda alla unificazione della nostra legislazione mineraria, che ancora non esiste dopo ben 70 anni dalla nostra unità nazionale.

Comprendo che è cosa da fare con somma prudenza ed oculatezza, ma bisogna farla, ed aggiungo che la ricerca di combustibili d'alto rendimento non deve a mio avviso far trascurare l'utilizzazione dei combustibili poveri, dei quali durante la guerra si fece im-



piego abbastanza cospicuo specie nell'ultimo periodo.

Comprendo bene l'impossibilità di applicare in tale questione i criteri - talora antieconomici - seguiti durante la guerra per superiori necessità, ma credo che si possa fare qualcosa di più, in fatto di utilizzazione di combustibili nazionali, perchè vi sono dei processi sui quali non mi dilungo, anzitutto perchè non sono tecnico per assumere la legittimità di quello che dico, poi perchè non è il caso di parlarne in questa discussione, vi sono processi - ripeto - che consentono di bruciare utilmente sul posto di estrazione qualunque combustibile povero, magari poverissimo, ed in Germania, che pure possiede cospicue disponibilità di buon carbone, questo si fa su larga scala.

L'utilizzazione sul posto di questi combustibili poveri può farsi a mezzo di grandi centrali elettriche, e buoni risultati si ottengono pure sottoponendoli a distillazione, e ricavandone combustibili più ricchi della classe degli idrocarburi, capaci di meglio sostenere spese di lunghi trasporti, nonché altri utilissimi prodotti, fra i quali conviene fare speciale menzione dei concimi.

Di combustibili liquidi, in Italia abbiamo ora pochissima produzione; se riusciremo a trovarne di più tanto meglio, ma è pure opportuno considerare fin d'ora l'eventualità di non trovarne in quantità insufficiente al nostro consumo.

Se quindi bisogna procedere alla intensificazione delle ricerche, è pure opportuno considerare se e come si possa sostituirli. Tale possibilità esiste, specialmente nei riguardi della benzina, dappoichè carburanti a base di alcool azionano benissimo i motori che normalmente impiegano benzina, cioè quelli dell'aviazione, dei motoscafi, degli automobili, degli autocarri, ecc.

Questo è confermato da prolungate esperienze fatte gli scorsi anni a cura del Ministero della marina, appunto con un carburante a base di alcool, il quale perciò può prodursi in Italia anche in quantità cospicue.

Bastano lievissime modificazioni, che costano poche decine di lire, a qualche organo dei motori azionati a benzina; bisogna però avver-

tire che il consumo per unità di percorso e di peso risulta alquanto maggiore.

Io credo, senza entrare in particolari, che la questione debba essere profondamente studiata e prontamente risolta.

Non so, se l'onorevole ministro di agricoltura sia a conoscenza delle esperienze cui ho accennato...

DE STEFANI, *ministro delle finanze e del tesoro*. C'è già un provvedimento.

SECHI. Benissimo, allora mi limito ad osservare che questi carburanti sono a base di alcool, la cui produzione in Italia è molto limitata in relazione al possibile consumo, qualora essi sostituissero largamente la benzina; penso dunque che bisognerebbe pur procedere a studi ed esperimenti per vedere di quali sostanze vegetali...

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Si sta facendo.

SECHI... di produzione poco costosa, si possa attivare la coltivazione per ricavarne l'alcool con processi di distillazione fatti su larga scala. Oggi la produzione di alcool in Italia non ricordo bene se sia di 15 o di 30 mila quintali: quindi bisogna provvedere ad una ben più cospicua quantità se si riesce a risolvere il relativo problema tecnico-economico: questo ritengo tanto più opportuno, in quanto credo che le piante, dalle quali si può ricavare tale prodotto, in limiti di costo convenienti, possono prosperare con pochissima spesa culturale in terreni incolti, o poco adatti o inadatti per eccessiva aridità a culture più ricche.

Ed aggiungo, che la sostituzione della benzina con carburante nazionale, ha importanza non solamente economica, ma pure una rilevantissima importanza militare, perchè in tempo di guerra l'aviazione, i motoscafi della marina, gli autocarri, autoblindate e tanti altri servizi di essenziale necessità bellica sarebbero irrimediabilmente immobilizzati qualora venisse a mancare la benzina. È del tutto inutile dare un grande sviluppo all'aviazione, se poi si trascurano i mezzi necessari per farla funzionare.

Qualunque cosa si faccia in questo senso è doppiamente utile: una guerra, che speriamo lontana, ma che pur potrebbe scoppiare da un giorno all'altro, ci potrebbe trovare in piena

efficienza di importanti mezzi bellici incapaci però di agire per mancanza di carburante: e non sempre saremo nelle condizioni relativamente buone della grande guerra, cui l'Italia partecipò con tanto vigore e tanto successo; di avere cioè la disponibilità dei prodotti di quasi tutto il modo, di avere libere le vie marittime di Suez e Gibilterra che in diverse situazioni sarebbero forse caudine terribili pel nostro traffico coi maggiori serbatoi di materie prime.

Penso pure che, forse in parte modesti, ma tuttavia sempre utile, perchè qualunque riduzione di acquisti all'estero giova alla bilancia commerciale, si avrebbe un vantaggio sostituendo a motori che impiegano benzina, motori elettrici azionati dagli accumulatori. Da gran tempo egregi scienziati, si occupano della ricerca dell'accumulatore leggero, ma non credo sia necessario aspettare la realizzazione di questo problema, che potrebbe avvenire domani come fra molti anni, e convenga utilizzare quello che già la scienza offre oggi all'uso pratico.

Pare che l'impiego di automobili a motori elettrici con accumulatori sia abbastanza comune nell'America del Nord ove si produce gran copia di benzina; e che l'energia elettrica occorrente per la carica degli accumulatori si distribuisca anche in cabine poste lungo le strade più frequentate, provviste di contatori automatici, come si usa anche in Italia per il gas.

So bene che la situazione dell'America del Nord è più vantaggiosa per la conformazione del terreno pianeggiante, ma se in Italia vi sono molte regioni montuose o collinose, ve ne sono pure di pianeggianti, e soprattutto in queste la sostituzione credo potrebbe effettuarsi con vantaggio, almeno per talune categorie di trasporti.

Non posso certamente formulare un programma particolareggiato sulle cose che ho dette; a me premeva soltanto di richiamare su di esse l'attenzione del Governo, e sono lieto di aver sentito che per alcune si è già in via, almeno parziale, di attuazione.

Per realizzarle su vasta scala, potrà essere necessario qualche contributo del pubblico erario, sotto forma di soppressione o diminuzione di tasse, di premi temporanei di produzione

che stimolino la creazione degli impianti necessari, rendendone più sollecito e sicuro l'ammortamento: potrà anche risultare utile qualche provvedimento vantaggioso all'erario, come l'aumento dei dazi di confine per quelle materie che si riuscirà a produrre in paese in sostituzione di altre ora importate; perchè il liberismo è teoricamente bellissima cosa, ma nelle attuali condizionali generali, e col vento protezionista che spira dappertutto, io penso che convenga di consumare cose prodotte in paese anche sopportando, in certi limiti, una maggiore spesa; specie poi quando si tratta di cose che interessano pure la difesa nazionale.

E concludo affermando, che dobbiamo volere, fermamente volere, che il nostro suolo e i nostri monti non siano soltanto un incomparabile elemento di bellezza della nostra terra, ma siano pure un fattore sempre più poderoso ed essenziale della prosperità economica, della capacità alla resistenza bellica della patria.

Credo che questo si potrà ottenere tanto meglio e tanto più presto, se le private iniziative saranno sorrette e stimolate da un'azione di Governo saggia, avveduta, se necessario audace (*Approvazioni, congratulazioni*).

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*,  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Io sono lieto di dichiarare che il programma del Governo, in materia di combustibili, concorda pienamente con quello prospettato nell'ordine del giorno e auspicato da tutti i buoni italiani che vogliono il benessere della Nazione.

Pure bandendo ogni forma di privilegio, ogni forma di attività che contrasti con la libera esplicazione delle leggi economiche, noi tendiamo a favorire, nella più larga misura, la valorizzazione integrale del nostro sottosuolo.

Dopo avere ristabilito, in materia, la libertà dell'industria e dei commerci, abrogando pressochè tutte le disposizioni emanate nel corso della guerra; dopo di aver affermato nella nuova legislazione il principio fondamentale della demanialità mineraria; dopo di avere semplificato le procedure e unificato le disposizioni preesistenti nelle diverse leggi del Regno, l'azione governativa è stata sopra tutto diretta

alla ricerca degli olii minerali ed alla migliore utilizzazione dei nostri combustibili solidi.

Le ricerche petrolifere furono autorizzate da poco più di un anno. Le indagini per lo innanzi eseguite, si limitarono, sostanzialmente, alla Valle Latina - zona di Ripi, nel Frusinate - ed ebbero risultati soddisfacenti. In poco più di tre anni, invero, lo Stato, pure essendosi limitato alla sola ricerca ed avendo quindi esclusa la coltivazione industriale del giacimento, ha estratto circa 400 mila litri di petrolio.

I concessionari precedenti, in circa 60 anni, non ne avevano ricavato che 1800 litri.

In seguito alla pubblicazione del Decreto legge 19 novembre 1921, il Regno è stato diviso in zone. Lo studio di ciascuna di esse è stato affidato ad un geologo di fama riconosciuta. I risultati di tali studi sono stati promettenti e riportarono l'approvazione del Regio Comitato geologico. Nell'Emilia, nel Lazio, nell'Abruzzo, nell'Avellinese, nella Basilicata e nella Sicilia si sono constatate manifestazioni importanti di idrocarburi, che consigliano la esecuzione di perforazioni.

Mentre tali indagini si svolgevano, fu provveduto all'acquisto del cospicuo materiale da sondaggio indispensabile per le perforazioni. E mi si permetta di ricordare qui che, lo scorso anno, quando ebbi l'onore di essere sottosegretario di Stato al Tesoro, aveva insistito, d'accordo col mio ministro sua eccellenza Peano, perchè, in conto riparazioni, si ordinasse una fortissima quantità di trivelle capaci di scendere a grandi profondità. Caduto quel Gabinetto, venne senz'altro annullata ogni qualsiasi ordinazione. Il Governo nazionale ha dovuto quindi di nuovo fare queste ordinazioni, riducendole per necessità. Il difetto invero di trivelle sufficientemente potenti, fu causa precipua degli scarsi risultati ottenuti in passato. Come bene si disse, le ricerche fatte in Italia non sono scese quasi mai ad una profondità maggiore di poche centinaia di metri. E quando pensiamo che i pozzi petroliferi della Polonia, della Rumenia, del Messico e di altri paesi vanno anche a profondità superiori ai 1500 metri, dobbiamo concludere che non si può dire fino ad ora di aver compiuto vere ricerche in Italia, con metodo tecnicamente esatto.

Entro il giro di pochi mesi, lo Stato potrà disporre di 50 sonde, molte delle quali potranno scendere a profondità superiori ai 1500 metri.

Una parte di esse si ottenne dalla Germania in conto riparazioni, e sono già arrivate a Roma. Altre ne sarebbero giunte, se il loro trasporto non fosse stato momentaneamente arrestato dalla occupazione francese nella Ruhr. Comunque, quelle commesse all'industria nazionale sono già pronte, e possiamo quindi fare già pieno assegnamento su una parte notevole del materiale predetto.

Contemporaneamente, si attese alla formazione delle maestranze. Due corsi sono stati fatti per sondatori, ed ora sono compiuti; uno a Ripi, l'altro a Montechino. Chi s'intende di questa materia sa quanta importanza sia avere un numero di lavoranti perfettamente conscio dell'importanza delle operazioni a loro affidate.

Data l'organizzazione in tal modo predisposta, è stato possibile dare inizio alle perforazioni nelle zone indicate dai geologi. È stata allestita a Ripi una trivellazione a grande profondità; è in corso di allestimento l'impianto dei cantieri in Abruzzo. Prosegue intanto il rilevamento geologico delle varie zone non ancora esplorate. Proprio in questi giorni, sei geologi attendono, in diverse zone, a tali operazioni.

L'azione del Governo si svolge, pertanto, secondo i seguenti criteri fondamentali:

a) intensificare la ricerche nel Regno, in conformità del piano organico predisposto: a tal fine, mentre proseguono gli studi geologici ed i rilevamenti di dettaglio, viene provveduto, come si è detto, all'approvvigionamento del residuo materiale occorrente e all'addestramento delle maestranze;

b) iniziare e proseguire, possibilmente in modo simultaneo, le ricerche di olii minerali nelle diverse regioni del Regno. Lo Stato assumerà, direttamente, l'esecuzione di pochissime trivellazioni, e ciò nei punti più delicati, ove cioè occorra circondarsi di maggiori garanzie, o dove non sia agevole promuovere le private iniziative. Un secondo e più largo gruppo di perforazioni potrà essere eseguito, con una forma associativa semplicissima, la quale, pur avendo tutti i vantaggi del consorzio, non potrà dar luogo alle controversie proprie di tale figura contrattuale. Lo Stato fornirà il materiale da sondaggio; tutte le spese di esercizio saranno a carico delle imprese private, le quali, nel caso di successo, avranno diritto di ottenere la concessione del giacimento. Da ultimo, tutte le rimanenti zone saranno lasciate

alla libera iniziativa dell'industria privata. L'opera dello Stato apparirà in tal modo semplicemente integrativa, in quanto la più parte delle zone potrà essere oggetto di private ricerche. (*Benissimo!*).

c) seguire, per quanto si riferisce alle domande presentate da compagnie estere allo scopo di fare ricerche petrolifere, una linea di condotta che consenta la leale collaborazione delle imprese straniere mosse da intendimenti seri e corretti; per ricercare i petroli, non per fingere di ricercarli e non trovarli. (*Approvazioni*). Si è pertanto determinato di accogliere le domande presentate dalle imprese straniere a condizione:

1° che sia fatto a tali imprese lo stesso trattamento di quelle nazionali aventi per fine la ricerca dei giacimenti petroliferi, con l'esclusione di qualsiasi privilegio o monopolio;

2° che si conceda a tali imprese il permesso di far ricerche in quella zona o in quelle zone che siano preventivamente e specificamente indicate, e che risultino libere e disponibili;

3° che le ricerche seguano alle stesse condizioni e con le stesse garanzie stabilite per le imprese nazionali, per accertare la serietà dei lavori;

d) estendere, in quanto alle colonie, le ricerche, col sistema seguito nel Regno, facendo precedere nuove e più accurate indagini geologiche, segnatamente per quanto si riferisce alla Tripolitania;

In tal modo la ricerca degli olii minerali sarà sistematicamente eseguita in tutto il nostro territorio, e non sarà lontano il giorno in cui potremo accertare fino a quali limiti sia dato di fare assegnamento sul nostro sottosuolo, per quanto si riferisce ai combustibili liquidi.

Per tali ricerche, noi disponiamo di un fondo di 8 milioni, fondo che il ministro delle finanze ha ritenuto di dover mantenere, e che se non è eccessivamente largo, pur tuttavia dà il modo di poter fare esperienze molto serie.

Non abbiamo trascurato nel tempo stesso le forme di possibile utilizzazione dei nostri combustibili solidi.

Furono già oggetto di speciali studi da parte del Comitato dei combustibili: l'inventario e la classificazione del nostro patrimonio minerario

di combustibili fossili; la determinazione dei sistemi più razionali di combustione diretta delle ligniti e delle torbe, nonché la trasformazione degli impianti nei quali si consuma carbone estero; la valutazione dei problemi relativi alla distillazione e gassificazione dei nostri combustibili fossili, includendovi il carbone fossile di importazione ed i residui della lavorazione nazionale del legno; la migliore utilizzazione dei combustibili fossili liquidi, includendovi la produzione dell'alcool combustibile e dei surrogati degli olii minerali; ed infine l'esame dei problemi tecnici ed economici relativi alla utilizzazione delle torbe e delle ligniti per quanto riguarda la produzione della energia termo-elettrica.

Debbo a questo proposito osservare all'onorevole senatore Sechi, che per quanto riguarda i surrogati in questione l'amministrazione dell'agricoltura ha fatto le maggiori facilitazioni: uguale larghezza ha concesso il Ministero delle finanze per quanto riguarda il trattamento fiscale dei materiali destinati alle esperienze.

Il risultato di tutti gli studi suddetti, dei quali a nessuno sfuggirà l'importanza, sarà reso di pubblica ragione in un volume, che spero potrà vedere la luce nel mese in corso e che fornirà molte e molto interessanti notizie per i cultori di questa materia.

Altri studi, non meno importanti, si stanno ora svolgendo sotto l'alto controllo e con l'aiuto del Ministero di agricoltura:

1°, sull'accertamento di giacimenti nazionali di antracite, di lignite e di torba, di rocce bituminose, di idrocarburi liquidi e gassosi; accertamento che sarà esteso anche alle provincie redente. Tali studi, oltre che sotto l'aspetto geologico, saranno eseguiti dal punto di vista minerario e chimico per giudicare le possibili utilizzazioni industriali dei singoli giacimenti;

2°, sulla distillazione delle torbe e delle ligniti nazionali e il rendimento in azoto ammoniacale dei prodotti stessi, nonché sui catrami ottenuti negli impianti italiani.

Su tali ricerche, affidate alla R. Scuola Superiore di chimica industriale di Bologna, ha riferito con soddisfazione di tutti gli studiosi il prof. Levi nel recentissimo Congresso nazionale di chimica.

3°, sulla distillazione dei calcari bituminosi di Ragusa in Sicilia e di S. Valentino negli

Abruzzi dal punto di vista economico e tecnico, allo scopo di ricavarne olii minerali;

4°, sulla combustione diretta dei carboni fossili nazionali in prosecuzione degli studi e delle ricerche già fatte;

5°, sulla produzione industriale dell'alcool e degli altri carburanti nazionali che tanta importanza hanno assunto in questi ultimi tempi. Di questo ultimo argomento si occupò recentemente il Consiglio Superiore dell'agricoltura, ponendo in luce tutta la complessità del problema, non solo dal lato strettamente tecnico, ma sopra tutto dal lato economico, inquantochè pur essendo accertata la possibilità di sostituire l'alcool alla benzina nei motori a scoppio, resta da accertare se e come sia possibile ottenere l'alcool a prezzo conveniente, in modo da poter compensare il suo minor potere calorifico.

Tutto ciò dimostra che tanto il Ministero di agricoltura quanto gli organi consultivi presso di esso costituiti, come gli istituti da esso sussidiati nulla trascurano per valorizzare nel miglior modo possibile le nostre ricchezze minerarie. A questo punto devo inviare un plauso a tutti gli scienziati, a tutti gli studiosi d'Italia che danno l'opera loro al Ministero di agricoltura, opera talmente volenterosa e premurosa, da far sì che questi difficilissimi studi possano essere compiuti con vera e pratica utilità. Io credo, inviando questo plauso, di interpretare il sentimento del Senato. (*Benissimo!*).

Si tratta di una duplice finalità connessa con siffatta materia: quella di promuovere lo sviluppo della nostra industria da una parte, e dall'altra quella, che giustamente qui è stata richiamata, di influire favorevolmente sulla bilancia commerciale e sul corso dei cambi. (*Approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Accetta quindi l'ordine del giorno presentato?

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Lo accetto come raccomandazione.

MAZZONI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Nel suo discorso di ieri l'altro il ministro dell'istruzione, secondo quel che risulta dal resoconto sommario, asserì che l'Accademia della Crusca costava 336 mila lire. Ieri il Presidente della Commissione, onorevole

Ferraris, ha parlato testualmente così, come leggo nel resoconto stenografico da lui cortesemente passatomi:

« Ieri il ministro ha affermato (e questo glielo domanderei, se fosse presente, per desiderio di parecchi colleghi) che la spesa per l'Accademia della Crusca ha superato le 300 mila lire. Ora gli amici mi hanno dichiarato che questa somma non si è arrivati mai a spendere per l'Accademia della Crusca. Ad ogni modo verrà l'occasione di discutere anche di questo ».

Ora ecco le cifre precise: è bene che i colleghi le conoscano, non per entrare fin da ora in una discussione che essi vorranno forse fare a suo tempo, ma semplicemente perchè vi è stato un equivoco o un errore, e importa correggerlo ad ogni buon fine.

A parte ciò che per l'Accademia si spendeva (sempre con somme inferiori alle necessità crescenti, onde la lentezza del lavoro) prima della guerra, che erano pochissime migliaia di lire - 50 o 60 mila - è vero che, pochi mesi fa, si ebbe un aumento del bilancio annuale: sia pel costo tanto maggiore secondo le nuove tariffe tipografiche e della carta, sia anche perchè gli Accademici compilatori venivano passati ad un ruolo pareggiato per lo stipendio a quello dei professori universitari.

Ecco dunque il bilancio dell'Accademia, quale era in via di attuazione in questi ultimi mesi, quando è venuta la riforma:

Personale lire 101.600; « caroviveri » 23.700; spese d'ufficio e di stampa 6.500; affitto della sede 5.600. Totale lire 137.400: che avrebbero dovuto per altro, a ogni modo, scemarsi del transitorio « caroviveri ».

Or qui, per l'economie sperate, va d'altra parte osservato che gli undici Accademici residenti (uno ci è mancato pochi mesi fa, e non è stato sostituito) manterranno la pensione annua di lire 2000: dunque ecco lire ventiduemila da detrarre. E altre lire ventiquattromila restano assegnate in bilancio alla superstite Regia Accademia della Crusca.

Sono dunque lire 46.000 che lo Stato seguirà a pagare, e che vanno detratte dalle suddette lire 137.400.

Onde è che l'economia annua si riduce a lire 89.400, anche non tenendo conto delle suddette lire 23.700 del « caroviveri ».

Tanto è vero tutto ciò, che nella Nota di variazione al bilancio di previsione della spesa presentata dal ministro delle finanze il 28 maggio 1923, a pag. 28, c'è il risparmio (ossia la diminuzione di stanziamento dipendente dalla riforma della Accademia) stabilito in lire 88.761. Ma a questo va aggiunto che l'Accademia rendeva (e ciò coi prezzi antichi !) con la vendita del Vocabolario e degli Atti un certo introito annuale; non molto, a dir vero, soltanto tra le due e le tre mila lire, ma insomma qualcosa da dedurre ancora dalle lire 88.761.

Al che va aggiunto, altresì, che rimane a vantaggio dello Stato un certo numero di copie del Vocabolario, il quale è arrivato in undici grossi volumi sino a tutta la lettera P, e si vende per conto appunto dello Stato, di cui è patrimonio attivo. Interrotta l'opera, ne scemerà inevitabilmente il valore.

Il ministro, del resto, dichiarando che la riforma non dipendeva in realtà da ragioni di economie, ha delibato alcune delle ragioni che gliela consigliarono: e su queste, quando il Senato vorrà, potremo discutere allora.

Ho voluto soltanto riferire ora le cifre che nella discussione tra il ministro della istruzione e la Commissione di finanze erano rimaste o male intese o incerte. (*Approvazioni*).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. La prego di tener conto che nel resoconto sommario è stampato 336,000, là dove io dissi, rilevando l'affermazione che aveva fatta il giorno precedente il collega senatore Pais, che non si trattava di un'economia di 236,000 lire, ma si trattava di un'economia di mezzo milione. Dicendo, però, questo, non mi riferivo soltanto alle economie immediate che venivano nel bilancio 1923-24, ma a quelle altresì che sarebbero venute in tutti i bilanci successivi, per il fatto che, da un lato, l'organico dell'Accademia veniva ad essere modificato, e dall'altro si rinunziava da parte dello Stato, a sostenere le spese del vocabolario della lingua italiana. Questi calcoli di tutte le spese che avrebbe dovuto sostenere lo Stato mantenendo intatta la costituzione dell'Accademia e il sistema fin qui tenuto per le sue pubblica-

zioni, calcoli eseguiti con grande larghezza e senza molto raffinare i conti, avevano dimostrato che almeno mezzo milione di spese occorreva per condurre in porto l'opera avviata. A questo precisamente mi riferivo dicendo che c'era un'economia, per il mutamento dell'indirizzo della costituzione dell'Accademia, di mezzo milione, e questo debbo ancora mantenere.

PRESIDENTE. Prego il ministro delle finanze di esprimere il pensiero del Governo sugli ordini del giorno che sono stati presentati.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta gli ordini del giorno presentati come raccomandazione, e prega il Senato di voler votare l'ordine del giorno presentato dai senatori Ferraris Maggiorino e Mazziotti, ma senza considerazioni e ridotto solo alla prima ed all'ultima parte, cioè « il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Borsarelli ha presentato due ordini del giorno che il Governo accetta come raccomandazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli per dichiarare se è d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze.

BORSARELLI. Consento che i miei ordini del giorno siano convertiti in semplici raccomandazioni, sperando nell'opera del Governo e nella giustizia delle mie ragioni.

PRESIDENTE. Un ordine del giorno è stato pure presentato dal senatore Montresor.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Per la parte che mi riguarda, prego il senatore Montresor di trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione. Quanto alle domande che sono contenute nel suo ordine del giorno, desidero per altro informarlo che le norme transitorie non sono solamente quelle che sono state pubblicate dai giornali: quelle sono come una esemplificazione della legge che contiene più di 50 articoli e che, posso assicurare l'onorevole senatore Montresor, provvedono sia alla sorte della scolaresca, sia a quella di tutti i professori la cui posi-

zione viene ad essere modificata per effetto della riforma della scuola media; per modo che, a cominciare dall'anno venturo, la scuola media riavrà il suo ordinato assetto come è certamente nei desideri del senatore Montresor. Quanto ai programmi, ho già fatto sapere per mezzo di uno speciale comunicato che i programmi saranno pubblicati dentro il mese di settembre; ma, questa pubblicazione non recherà nessun pregiudizio alle domande per l'apertura di nuove scuole private, perchè, per fare queste domande, basta riferirsi all'egge, e uniformarsi alle condizioni che nella legge sono prescritte per gli Istituti privati. Le domande perciò possono essere fatte in tempo senza aspettare i programmi che ad ogni modo si avranno prima che si inizi il nuovo anno scolastico.

Per quello che si riferisce alle norme transitorie per le nuove provincie del Regno, posso dare al senatore Montresor l'assicurazione che norme speciali saranno emanate in modo appunto che si senta meno la difficoltà del passaggio dall'ordinamento speciale di cui esse godevano all'ordinamento comune a cui dovranno conformarsi.

Infine, circa l'invito che egli mi ha rivolto di redigere in testo unico i provvedimenti relativi alla scuola media, prego l'onor. Montresor di osservare che questo testo unico già c'è, perchè il decreto 6 maggio 1922 è il testo unico della legislazione relativo alla scuola media. Io spero dentro un termine piuttosto breve di completare il testo unico generale con la parte che si riferisce alle scuole elementari, con quella delle Università, e infine con quella che si riferirà alle Belle arti, per modo che una legge organica unica possa rimanere la legge di tutta la nostra pubblica istruzione e dell'Amministrazione delle antichità e Belle Arti.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Montresor se mantiene il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rinuncio al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Sechi s'intende che egli abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Se fosse stato mantenuto l'ordine del giorno Sechi io avrei dovuto fare gravi riserve; ma poichè così non è, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Comunico ai senatori Ferraris Maggiorino e Mazziotti che l'onorevole ministro chiede loro di mantenere la prima parte dell'ordine del giorno e dichiara, circa le altre considerazioni, che le accetta come raccomandazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Anche a nome del collega Mazziotti, aderisco e ringrazio.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno accettato dal Governo e così modificato:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di rileggere l'articolo unico del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione della proposta di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione all'articolo 54 del regolamento giudiziario del Senato.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« All'art. 54 del regolamento giudiziario è sostituito il seguente: Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi a patrocinare soltanto gli avvocati iscritti nell'albo presso la Corte di cassazione, esclusi i senatori ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola la discussione è chiusa, e pongo ai voti la proposta modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ripresa della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti legge » (Numero 345-A).

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che la discussione generale sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge », fu esaurita e fu votato il passaggio alla discussione degli articoli sul testo concordato tra il Governo, l'Ufficio centrale e alcuni dei presentatori degli emendamenti.

Procederemo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Il decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di nullità, essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la decima seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Prendendo la parola nella discussione generale mi riservai di ridomandarla nell'esame degli articoli, col proposito di vederne migliorate le disposizioni. Il disegno di legge ha per fine di frenare l'abuso e di regolare l'uso dei decreti-legge, senza eluderne

le disposizioni, dirette precisamente ad ovviarne l'abuso.

Ora è da esaminare se codesta finalità sia serbata da quello che è il nuovo testo concordato: finalità non soltanto formale, ma sostanziale, che è quella di evitare che una legge contraria allo Statuto imperi e si esaurisca nel contenuto.

Ho presa la parola sull'articolo primo; ma per brevità di discussione il Presidente consentirà, spero, che tocchi altri articoli connessi al primo.

PRESIDENTE. No, no, mi dispiace, quando si tratta di articoli non si può parlare che dell'articolo sul quale si sta discutendo. Le darò nuovamente la parola quando si discuterà sull'art. 3, ma ora la prego di parlare esclusivamente dell'art. 1.

TOMMASI. Rilevavo come la brevità dei termini, che costituiva la prerogativa tanto dell'originario disegno di legge che dell'altro dell'Ufficio Centrale, manca nel nuovo testo concordato tra il Governo e l'Ufficio Centrale.

Secondo i primi disegni il decreto, da convertirsi in legge, dovrebbe essere presentato a uno dei rami del Parlamento alla prima seduta; dalla quale si vuole ora andare sino alla decima. Ed è così che di seguito il termine di due mesi, che era concesso a ciascun Ramo del Parlamento per la discussione del disegno di legge, lo si vede esteso a due anni: tempo eccessivamente lungo, che elude lo scopo della legge e mira manifestamente a fare esaurire il contenuto della stessa. Ma certe cose, o signori, si vogliono o non si vogliono. Si poteva fare a meno di presentare questo disegno di legge; ma poiché lo è stato, occorre che esso appresti tutte le garanzie indispensabili perchè risponda allo scopo. Ecco perchè propongo che per l'articolo primo si ritorni all'antico testo, disponendo che il decreto-legge debba essere presentato alla prima seduta e mai alla decima.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Più che per far delle proposte vorrei chiedere alla Commissione e all'onorevole relatore qualche chiarimento. La materia è molto complessa e difficile e quindi è necessario che il punto al quale mi riferisco sia chiarito.



Per quel che riguarda gli effetti giuridici dei decreti-legge ci sono due sistemi; un sistema consisté nel ritenere, che quando il decreto-legge sia dichiarato non urgente o sia respinto dalle Camere, la mancanza degli effetti giuridici retroagisca al momento della emanazione del decreto-legge. Questo è un sistema, ed è un sistema che per conto mio non credo il migliore, lo dico subito, e non è il sistema nemmeno del disegno di legge. Non lo credo il miglior sistema, perchè il decreto-legge, per quanto sia un metodo assolutamente eccezionale di legiferazione, deve avere per sé la presunzione della validità, se non si vuole ingenerare l'incertezza del diritto, l'incertezza da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del cittadino. Io quindi sono favorevole al sistema del disegno di legge, il quale, se ho ben inteso, invece fa cessare gli effetti giuridici del decreto-legge, o negata l'urgenza, oppure quando non vengano osservati i termini stabiliti dalla legge o venga respinto il disegno di conversione in legge. E sta bene. Accettiamo questo sistema, e allora mi permetto di dire, che questo sistema non è applicato in tutta la sua coerenza logica in tutto il disegno di legge. Infatti nell'articolo 2, ho bisogno di citarlo....

PRESIDENTE. Ella poteva discorrere di tutti gli articoli nella discussione generale, ma non ora.

SCHANZER. Allora rinuncio a parlare, onorevole Presidente, perchè siccome la quistione degli effetti giuridici riguarda diversi articoli...

PRESIDENTE. Sta bene, ma nel primo articolo si parla unicamente dei termini della presentazione, vuol dire che le darò la parola quando si discuterà l'articolo secondo.

SCHANZER. In non posso dimostrare la mia tesi se non accenno alla concatenazione dei diversi articoli.

PRESIDENTE. Allora occorrerebbe riformare il regolamento per il loro uso e consumo!

Leggo allora l'emendamento proposto dal senatore Tommasi che consiste nel sostituire alle parole dell'articolo primo: « non oltre la decima seduta dopo la sua pubblicazione » le parole: « nella prima seduta dopo la sua pubblicazione ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io pregherei il ministro di voler rispondere lui, poichè si tratta di un testo concordato col governo, per cui l'Ufficio Centrale ritenne di dovere estendere alquanto il termine della presentazione in vista della procedura relativa ai rapporti tra il governo e le Camere.

Per parte dell'Ufficio Centrale non vi sarebbe alcuna difficoltà, se il Governo accetta. Ma l'Ufficio Centrale tiene ad andare d'accordo con il Governo, affinchè esso appoggi poi il progetto nell'altro ramo del Parlamento. Intanto avverto che è sfuggita una parola non perfettamente tecnica; invece di « nullità » deve dirsi « decadenza ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il termine di presentazione al Parlamento dei decreti da convertire in legge mi è sembrato si potesse rendere meno angusto, per una ragione di necessità pratica.

Dieci giorni o dieci sedute - come dice il disegno di legge - non sono gran che. Questo per evitare che si potesse cadere in decadenza per una qualsiasi dimenticanza.

Mi sembra che qualche giorno di più o di meno non alteri il sistema e non possa nuocere, perchè o il decreto legge mette immediatamente in essere dei rapporti irreparabili, e allora quel che è fatto è fatto e non influisce la brevità del termine; o questo non è ed il breve ritardo è senza importanza.

Però su questo punto sono remissivo.

Se il senatore Tommasi insiste nella sua proposta, si potrà ridurre a cinque giorni, od anche si potrà dire « non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione », se questo più piace al Senato.

SCIALOJA, *relatore*. Allora si sostituisce la parola « terza » a « decima ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si dirà: « non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione ».

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Sono d'accordo sul nuovo termine proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo

con la modificazione così concordata. L'articolo suona così:

Art. 1.

Il Decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di decadenza essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Art. 2.

La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un Decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità, che solo può giustificare l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata d'urgenza.

Se il disegno di legge di conversione sarà discusso col sistema delle tre letture, nella prima lettura si procederà anzitutto alla discussione e deliberazione circa l'urgente necessità del decreto-legge.

Ove la Camera deliberi di non riscontrare nel decreto quel carattere, il decreto cesserà di aver vigore di legge.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Dal nuovo testo dell'art. 2, che è stato modificato rispetto al testo originario, messo in confronto con l'articolo 3, sembra doversi desumere che, secondo il pensiero dell'Ufficio centrale e del Governo, tanto per la questione dell'urgenza quanto per quella del merito, occorran le deliberazioni di entrambe le Camere. Mi spiego: se la Camera alla quale il decreto è presentato per la prima volta nega l'urgenza, il decreto decade. E si capisce. Ma se la Camera ammette l'urgenza, sembra che non basti la deliberazione di un solo ramo del

Parlamento, ma che occorra anche quella dell'altra Camera.

SCIALOJA, *relatore*. Ma se abbiamo modificato l'art. 2, appunto per dire che basta una sola Camera!

BERIO. Sta bene. Se l'articolo 2 si deve invece interpretare nel senso che basti una sola Camera, cioè quella che fu per prima investita dell'esame del decreto, resta il dubbio, che già sollevai in sede di discussione generale, e che cioè si ferisce il sistema bicamerale. Nè si dica che si tratta della sola urgenza; perchè il decidere questo punto importa una indagine di grande importanza, che può già pregiudicare il merito. In sostanza, noi diamo a una sola Camera, che poi il Governo può scegliere come crede, la facoltà di pregiudicare la questione di merito.

Ma non presento proposte o emendamenti. Avevo chiesto la parola, perchè desideravo una dichiarazione esplicita da parte dell'Ufficio centrale, la quale valga come una interpretazione autentica dell'articolo 2 che, così formulato, può legittimare qualche dubbio; tanto è vero che io ero incerto se occorreva la deliberazione delle due Camere sulla urgenza o se basti una sola.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A me pare che la trasformazione che ha subito durante il discorso il pensiero del senatore Berio lo abbia condotto a domandare una cosa perfettamente inutile, perchè egli voleva da principio criticare il contenuto dello articolo, e questo l'avrei capito; ma non vedo che si possano domandare spiegazioni circa una formulazione che mi pare evidente. Quando si dice « la Camera che per la prima dovrà esaminare il progetto di legge », s'intende che è quella, e non l'altra che l'esaminerà per la seconda; essendoci contraddizione fra prima e seconda. Intendo che si possa censurare questa disposizione, e se il collega Berio vuol censurarla lo dica, e io risponderò; ma se domanda semplicemente spiegazione, gli dico: leggiamo insieme l'articolo, ed evidentemente egli lo capirà subito.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Se fosse esatto che leggendo l'articolo se ne intende subito il significato, si potrebbe arrivare alla conclusione che basti una

Camera anche per esaminare e decidere il merito: il che non è. Difatti l'articolo 3 stabilisce che quando la Camera, che fu per prima investita dell'esame del decreto, lo ha approvato, il decreto passa all'altra Camera.

Si potrebbe quindi supporre che la procedura dell'articolo 2 occorra due volte, tanto per l'urgenza, quanto per il merito.

Ad ogni modo, come ho detto, ora che il dubbio è chiarito (ed è bene che sia stato chiarito) non propongo emendamenti, perchè sono contrario in massima a questo meccanismo, e mi compiaccio che lo stesso illustre relatore riconosca che questo articolo può formare oggetto di giuste critiche.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Riconosco che l'articolo si possa censurare nel contenuto, ma non nella forma.

BERIO. Ma è certo che la deliberazione va presa da tutte e due le Camere.

SCIALOJA, *relatore*. Leggo il testo. « La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità che solo può giustificarne l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata di urgenza ».

Qui si parla di una sola Camera, della prima; è il procedimento prescritto per quella delle due Camere che è per la prima investita del disegno di legge di conversione in legge del decreto, e s'intende che la decisione urgentissima sull'esistenza dell'urgenza giustificatrice del decreto deve pronunziarsi immediatamente da quella delle due Camere che è investita del decreto legge; l'altra potrà dare il suo voto molto tempo dopo, e sarebbe abbastanza ridicolo che in quel momento le si prescrivesse di dare d'urgenza un voto sull'urgenza; farà quello che crederà perchè ciascuna delle Camere nel discutere un disegno di legge può chiedere che si esamini l'urgenza e si faccia un voto su questa, prima di passare alla discussione degli articoli; ma non si può prescrivere ciò alla seconda Camera.

La censura possibile in merito, che io ammettevo, non è censura che io faccia mia; io

diceva che è una censura logicamente possibile; perchè si può pensare che si dà in questa maniera una certa prevalenza alla Camera che per prima è investita del disegno di legge. Ma, per non seguire questa via, si sarebbe dovuta costituire una Commissione composta di delegati delle due Camere, a cui si sarebbe dovuto attribuire l'ufficio permanente di giudicare di quest'urgenza. È un sistema che io stesso ho proposto all'Ufficio centrale una volta; ma che non ha riscosso l'approvazione dei colleghi per buone e gravi ragioni di ordine politico. La legge è di ordine costituzionale e si avvicina alle prime fonti di questo diritto, che sono di ordine politico. Si è pensato che costituire una Commissione, la quale avrebbe dovuto avere carattere permanente per potere immediatamente dare il suo responso, sarebbe stato come creare una specie di controaltare al Governo. Poichè, o questa Commissione avrebbe proceduto d'accordo col Governo e sarebbe stata allora affatto inutile, o si sarebbe messa in urto col Governo, ed allora si sarebbero suscitate questioni aspre e si sarebbe dovuto consultare il Parlamento. A queste obiezioni io mi sono arreso, riconoscendo che sarebbe stato meglio seguire la procedura, che si avvicina più a quella dei disegni di legge ordinari.

Spero che il collega Berio, dopo aver riletto con me l'articolo si persuaderà prima che è chiarissimo, e poi che si può accettarne anche la sostanza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti quest'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

Quando un decreto Reale presentato ad una delle due Camere del Parlamento per la conversione in legge sia da questa approvato, dovrà sotto pena di nullità, essere presentato all'altra Camera nel termine di giorni quindici. Ove questa non sieda, il decreto dovrà, sotto pena di nullità, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Vedo che anche in questo articolo, come nell'articolo 1, è sfug-

gita due volte una parola, che non è perfettamente tecnica. Invece di dire « sotto pena di nullità » si deve dire « sotto pena di decadenza ».

Non è nullo il decreto: decade il valore di legge.

Questa correzione va fatta tutte le volte che ricorre nel progetto questa parola « nullità ».

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Desidererei un chiarimento su questo articolo 3. In esso si dice che quando un decreto è presentato per la conversione in legge ad una delle due Camere sia da questa approvato, dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato all'altra Camera, ecc. Ove questa non sieda, il decreto dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

Come si farà a far risultare ufficialmente il caso eventuale della decadenza? Questo lo domando perchè verrà poi la questione: quali sono i doveri dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi di decadenza...

PRESIDENTE. C'è poi nell'articolo 8.

MORTARA. Mi si parla dell'articolo 8; però, io non so se dico bene o se sbaglio, ma mi sembra che quando una Camera ha approvato un progetto di legge, il Presidente di quel ramo del Parlamento lo trasmette al Presidente dell'altro ramo...

SCIALOJA, *relatore*. Se è governativo al Governo, se è d'iniziativa parlamentare al Presidente dell'altra Camera.

MORTARA. Qui naturalmente non possono essere che governativi. Quindi resta inteso che queste decadenze sono comprese nella previsione dell'articolo 8.

SCIALOJA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3 con la correzione proposta dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno, con precedenza, anche se la Commis-

sione della Camera dei deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Sempre nell'intento di limitare più che sia possibile la durata della efficacia del decreto legge - il quale essenzialmente per questa nuova legge si troverà per un certo periodo di tempo *sub iudice* - ho da rilevare che nei due primi testi del disegno di legge, quello originario e l'altro dell'Ufficio centrale, si proponeva che il decreto-legge abbia a cessare di aver vigore di legge se non approvato da ciascuna Camera entro sei mesi dalla rispettiva presentazione.

Il nuovo testo invece propone ben altra sanzione, quella che entro sei mesi si debba soltanto iscrivere d'ufficio all'ordine del giorno il disegno per la conversione in legge del decreto-legge, rimanendo questo frattanto in vigore.

Vi è, è vero; nell'articolo 6, la sanzione della decadenza fra due anni, qualora il disegno di legge per la conversione risulti non approvato dall'una e dall'altra Camera. Ma mosso sempre dal concetto fondamentale che presiede a questa discussione, io verrei proponendo che il testo di questo articolo sia sostituito da quello originariamente proposto dall'Ufficio centrale, essendo indispensabile che il decreto-legge abbia la sua definizione di legittimità, rapidamente, senza tergiversazioni, senza perdite di tempo, per le gravi conseguenze che possono derivare dalla sua esecuzione.

Io quindi, ripeto, verrei proponendo che l'articolo 4 del disegno di legge, messo in discussione, sia sostituito dalla prima dizione dell'articolo stesso proposta dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A me sembra che l'articolo 4 come è emendato presenti sufficienti garanzie. Dopo due mesi dalla sua presentazione il disegno di legge deve essere iscritto di ufficio all'ordine del giorno anche quando la Commissione non abbia presentata la relazione. Questo garantisce a pieno la Camera, la quale,

avendo, con l'iscrizione all'ordine del giorno, la possibilità di decidere non oltre il bimestre, può vedere se occorra trattare l'argomento immediatamente o, non ravvisando tale necessità, provvedere diversamente.

Quel che interessa è che può emettere, se vuole, rapidamente una decisione. Se poi la Camera ritenesse di non decidere immediatamente e di differire la trattazione, verrebbe con questo a riconoscere che il decreto non è lesivo e inopportuno. Si avrebbe comunque una decisione autorevole e tranquillizzante.

Per ciò l'articolo 4, come è stato concordato, mi sembra non offenda le necessità di un controllo parlamentare e di una decisione rapida.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo con l'onorevole ministro. Naturalmente le ragioni addotte dal collega onorevole senatore Tommasi non possono non essere state tenute in considerazione dalla Commissione, quando essa fece la sua prima proposta. Noi eravamo perfettamente d'accordo con lui nella nostra prima idea; ma anche in questo caso l'amore di concordia col Governo ci ha indotti ad accettare il mutamento.

Le ragioni portate a sostegno di questo mutamento sono quelle teste accennate dall'onorevole ministro: si è ritenuto che un troppo breve e rigoroso termine di sei mesi imposto all'una e all'altra Camera potesse facilmente essere trasgredito con l'effetto troppo grave della decadenza. La condizione attuale delle Camere di fronte agli ordini del giorno carichi di materie diverse fa sì che difficilmente si può essere padroni (e anche un Governo molto energico difficilmente può esserlo) dell'ordine delle discussioni, e può accadere che qualche progetto di legge di massima urgenza debba necessariamente avere la precedenza. Probabilmente, per non correre il rischio di una possibile decadenza, si sarebbe cercato rimedio in qualche legge di proroga di termini, che avrebbe finito per togliere ogni forza al meccanismo che oggi costituiamo. Noi, tenendo conto di ciò, abbiamo ritenuto abbastanza buona garanzia questa di prescrivere, come si fa all'art. 4, che, dopo due mesi dalla presentazione, l'urgenza abbia tale carattere da permettere alla Camera investita del progetto di conversione di discu-

terlo anche senza relazione scritta. È la forma di massima urgenza, che noi talora anche in Senato abbiamo applicata, oltre la quale è difficile che una procedura parlamentare possa andare.

Io prego quindi il collega Tommasi di fare come abbiamo fatto noi, di contentarsi cioè del possibile per non esagerare le richieste in modo che o il Governo non appoggi la nostra proposta alla Camera, o che questo disegno di legge, diventato un giorno legge, finisca per avere mediante leggi speciali di proroga di termini un'applicazione così vacua da perdere ogni pratica efficacia.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Non sono alieno dall'accedere in massima alle considerazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore; ma siccome vedo che l'articolo 6 è intimamente connesso con l'articolo 4, pregherei che si sospendesse per un momento la votazione dell'articolo 4. Discutiamo l'articolo 6, potendo indi, probabilmente, venir fuori un articolo 4 e un articolo 6 modificati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la proposta sospensiva del senatore Tommasi?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettare questa proposta sospensiva.

Secondo l'onorevole proponente adesso non dovremmo occuparci dell'art. 4 per non intaccare l'art. 6. Più tardi dovremo seguire lo stesso sistema per altri articoli: così non si finirebbe più. Si è fatta una discussione generale amplissima per le norme generali.

Mi pare che l'art. 4 si possa votare senza nessuna compromissione per l'art. 6. L'art. 4 nel testo primitivo comminava la decadenza entro sei mesi.

Questa decadenza è sembrata troppo rigorosa. Si è detto: in pratica non sempre è possibile l'osservanza di questo termine, e allora per evitare inconvenienti gravi si dovrebbero emettere nuovi decreti-legge sulla stessa materia, oppure votare leggi di proroga. Invece togliendo questo termine eccessivamente rapido di sei mesi, si può con maggiore vantaggio fissare un termine breve, entro il quale il decreto debba essere comunque presentato alla

decisione della Camera. E si è fissato un termine di due mesi.

Comunque vi è un termine di due anni dentro il quale il decreto dovrà essere sotto pena di decadenza convertito.

Quest'ultima è una disposizione che dovrà essere decisa separatamente, ma, insomma, il sistema è tale che la votazione dell'articolo 4 non compromette affatto la votazione successiva.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasi aderisce alla proposta dell'onorevole ministro Guardasigilli?

TOMMASI. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Nel caso che la Sessione venga chiusa, il disegno di legge per la conversione in legge dovrà essere ripresentato alla prima seduta della nuova Sessione, e i termini prescritti negli articoli precedenti incominceranno di nuovo a decorrere dalla riapertura della Sessione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto da convertirsi in legge non sarà stato approvato dal Parlamento, esso cesserà di aver vigore.

A questo articolo il senatore Spirito propone un altro articolo aggiuntivo. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Spirito.

SPIRITO. Mi pare, onorevole Presidente, che l'articolo 6 aggiunto, da me proposto, trovi la sua sede all'articolo 8, perchè adesso sono stati spostati gli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene; allora dell'articolo aggiuntivo del senatore Spirito si discorrerà all'articolo 8.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Io trovo che il termine di due anni è un periodo troppo lungo. Penso che se si sostituisse un anno, si avrebbe un termine ch'è abbastanza ampio, perchè le due Camere possano votare la conversione in legge del decreto-legge. Aspettare due anni, quando, per

si lungo tempo, tanti diritti dei singoli possono rimanere sospesi, quando vi sono delle condanne pronunziate, che possono pure rimanere sospese, mi sembra che sia un grave danno. Ridurrei, quindi, il termine ad un anno.

Così avremo accordato due mesi alla Camera, innanzi alla quale la conversione in legge è, prima, proposta, perchè possa decidere se il decreto abbia o no il carattere di urgenza e pronunziarsi in merito per la conversione, e rimarranno all'altra Camera dieci mesi, per approvare o meno questa conversione. (*Approvazioni*).

ZUNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUNINO. Io ho chiesta la parola appunto per fare la stessa proposta. Mi pare che il termine di due anni non sia in armonia con lo spirito a cui s'informa la legge che tende a esprimere sollecitamente l'abuso di questi decreti emanati in via d'urgenza.

E difatti il contesto della legge che è sottoposta all'approvazione del Senato si ispira a questo concetto: io lo desumo dalla disposizione dell'art. 4° che prescrive che la convalidazione di questi decreti-legge sia portata in discussione con precedenza; quindi, pure ammessi gl'inevitabili ritardi alla decisione da parte dei due rami del Parlamento, ad ogni modo sembra a me che possa essere sufficiente il termine di un anno, avuto anche riguardo al fatto che questi decreti-legge possono riferirsi ai diritti dei terzi che è bene non restino lungo tempo sospesi.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Avrei dette le stesse cose che gli onorevoli preopinanti, vale a dire doversi ridurre in via transattiva i due anni a un anno.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Ho chiesta la parola per sostenere una tesi opposta a quella che è stata sostenuta dai colleghi, che hanno parlato precedentemente. Io proporrei la soppressione di questo articolo, perchè contiene una disposizione che non può trovar luogo in un disegno di legge, che ha lo scopo di regolare l'azione del Governo, e non l'azione delle due Camere. D'altra parte, dopo che si è aggiunto l'articolo 4,

che non esisteva nel testo originario, col quale articolo è prescritto che dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno con precedenza, anche se la Commissione della Camera dei deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione, mi pare assurdo lo stabilire che con il decorrimento del tempo decada un decreto legge, del quale il Parlamento ha già riconosciuta l'urgenza.

Non si può pensare che il Parlamento, dopo avere riconosciuta l'urgenza, ossia dopo avere riconosciuto che il Governo aveva delle buone ragioni per provvedere, possa respingere col silenzio. Potrà, in sede di merito, emendare il decreto dal primo all'ultimo articolo, ma non respingerlo senza esame. Ad ogni modo, il Governo potrebbe eludere questa rigorosa disposizione, perchè, se la Camera ha riconosciuto l'urgenza del provvedimento, ma non ha deliberato, al Governo, se l'urgenza perdura, non resterà altra via che fare un altro decreto.

A me pare che anche per dirimere tutte le questioni e le discussioni che sono sorte in questa assemblea per decidere se il termine debba essere di uno o di due anni, il miglior partito, dopo la disposizione dell'articolo 4, la quale tende ad affrettare la discussione, sia quello di sopprimere questo articolo, che non ha più ragione di esistere.

PELLERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. A me pare che l'articolo 6 sia una necessità, specialmente per difendere il Senato: infatti la Camera può benissimo non discutere e non approvare un decreto: possono trascorrere i due anni senza che il decreto venga dinanzi al Senato...

SINIBALDI. Dobbiamo tener presenti tutte e due le Camere.

PELLERANO. Benissimo: in questo modo sarà fatto obbligo all'una delle due Camere di discutere il disegno di legge, altrimenti esso cesserà di aver vigore. Quindi io propongo che l'articolo 6 rimanga.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io non posso aderire alla teorica e alla domanda dell'onorevole collega Berio di soppressione dell'articolo sesto, perchè mi

pare che essa contrasti con tutto il principio informatore della legge. In questo modo noi verremmo effettivamente a creare una figura di decreto-legge, il quale, pur non essendo stato convalidato dalle due Camere, continuerebbe ad aver vigore: questo resiste al concetto della legge e dello Statuto. Se il decreto-legge può essere ammesso come una necessità, è pure necessario che sia approvato da ambedue le Camere: quello che non ha veduto l'una può vederlo l'altra. Nulla importa che una delle due Camere abbia potuto approvarlo: anche l'altra Camera ha uguale diritto di esame e di deliberazione. Laonde, se vogliamo dare al decreto-legge il diritto di cittadinanza, perchè valga come legge, occorre che ambedue le Camere lo abbiano approvato. Se l'articolo 6 tende a questo, io credo che esso sia necessario, e debba rimanere così come è.

SCIALOIA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Abbiamo due proposte perfettamente contraddittorie. Alcuni hanno proposto di ridurre il termine di due anni ad un anno; altri invece di togliere di mezzo qualunque termine, sicchè ciascuna delle Camere abbia libertà di applicare la propria procedura, accelerata dalle disposizioni dell'art. 4 che abbiamo già votato.

Un termine, che abbracci tutti i lavori parlamentari, come quello proposto nell'art. 6, a noi è sembrato necessario appunto per impedire che una delle due Camere sottragga all'altra Camera la conoscenza del decreto legge, il che non è una ipotesi, ma è un fatto...

PRESIDENTE. È quel che accade oggi!

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. ...verificato spesso finora. È vero che con l'art. 4 cerchiamo di svegliare la Camera a cui il decreto è stato presentato, ma è vero anche che le Camere sono sovrane e che i sovrani spesso volte abusano del loro supremo potere.

È assai difficile riuscire a vincere la resistenza, soprattutto quando dipende dalla pigrizia e dall'accidia, se non con la minaccia di una decadenza legale. E per questo che noi abbiamo creduto di segnare un termine finale alla discussione parlamentare, dichiarando che se il decreto non è approvato entro due anni, s'intende decaduto. Il collega onorevole Berio,

che prima trovava che il voto di una sola delle Camere sull'urgenza era troppo poco, ora dice che è sufficiente a far riconoscere l'urgenza con tanta sicurezza che non valga la pena di minacciare la decadenza al decreto così dichiarato urgente. Io seguo una via di mezzo; credo che il voto di una delle due Camere dia quel tanto di affidamento che il Governo non ha abusato, almeno troppo gravemente, del suo potere, decretando disposizioni che avrebbero dovuto essere stabilite per legge; ma penso anche che l'altra Camera abbia diritto di essere investita in un termine congruo della cognizione del decreto-legge. A tal fine non abbiamo trovato altro mezzo che questo di stabilire un generale termine finale con la minaccia di decadenza. È troppo lungo il periodo biennale? vogliamo restringerlo ad un anno? Forse l'anno è troppo breve. Quando noi abbiamo stabilito nel nostro primo progetto, che ciascuna delle Camere doveva esaurire il suo lavoro entro sei mesi, arrivavamo già con questi termini ad oltrepassare l'anno, perchè ai sei mesi per una Camera e sei mesi per l'altra si aggiungeva l'intervallo necessario fra una Camera e l'altra. Ma quei termini sembravano troppo brevi e perciò furono corretti negli articoli precedenti. Se un anno è troppo breve, abbiamo creduto di fissare due anni come termine congruo.

Certo, a prima vista, può apparire molto lungo il termine di due anni; ma se voi considerate che molti dei decreti non ancora approvati hanno già la rispettabile età di 7 anni, che per gli uomini è l'età della ragione e per i decreti della mancanza della ragione (*ilarità*), abbreviare i 7 anni a due, ci è sembrato già un progresso, mantenuto nei limiti del possibile.

Pregherei quindi il Senato di votare il termine di due anni. Normalmente si deve ritenere che, applicando bene l'art. 4, il termine sarà in pratica assai più breve.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se l'articolo 6 deve essere mantenuto, credo che l'esperienza dimostri abbastanza abbondantemente, come accennava il relatore, che il termine di due anni non è eccessivo.

Egli ha parlato di decreti-legge non ancora convertiti, che hanno sette anni di età, ma io

credo ve ne siano dei più vecchi, ad ogni modo questo è un termine congruo.

Io sarei favorevole alla proposta del collega Berio, di sopprimere l'articolo; il Senato deciderà su questa proposta; ma se l'articolo rimane, pregherei la Commissione e l'onorevole ministro, di accettare un lieve emendamento.

Ove si dice: « non sarà stato approvato dal Parlamento », propongo di sostituire le parole: « non sarà convertito in legge », perchè con questa formula si rende legalmente certo il modo di controllare, con una semplice indagine materiale, la scadenza dei due anni. Infatti quando è avvenuta la conversione in legge, la *Gazzetta Ufficiale* pubblica la legge di conversione, della quale è agevole confrontare la data con quella dell'emanazione del decreto e vederè se siano oltrepassati i due anni. Altrimenti l'autorità giudiziaria, quando fosse chiamata a verificare se il Parlamento abbia ratificato un decreto legge entro il termine preciso di due anni, oppure un giorno prima o dopo, potrà trovarsi di fronte a difficoltà e a complicazioni.

Prego quindi l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, di voler accettare questo mio emendamento.

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri questa che è una vera correzione, non solo per le ragioni di utilità che sono state bene accennate, ma anche per una ragione costituzionale; perchè effettivamente si era qui dimenticata la Corona e la sanzione che le spetta. È utile adoperare, anche per questa ragione, la frase « non saranno convertiti in legge ».

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Faccio anzitutto, osservare al relatore, onorevole Scialoja, che le sue argomentazioni, fondate sui termini accordati nel primo progetto di legge che parvero ristretti a parecchi colleghi, non hanno ugual valore di fronte al testo concordato.

Nel sistema del progetto presentato, siccome si concedevano sei mesi a ciascuna delle due Camere per approvare o negare la conversione in legge, questo termine duplicato di sei mesi parve insufficiente, perchè si pensò che, nel



secondo periodo dei sei mesi, poteva la Camera essere chiusa per le vacanze estive, e così non si sarebbe arrivati in tempo a votare la conversione.

In questo nuovo testo concordato e già in parte votato, si è sancito, che, dopo due mesi dalla presentazione del decreto-legge, da convertire in legge, esso deve essere iscritto sull'ordine del giorno e deve essere discusso, anche se la Commissione non abbia presentato la sua relazione. Pertanto, restano dieci o per lo meno nove mesi a compiere l'anno; ed in questo lungo termine, può l'altro ramo del Parlamento, benissimo, trovare il tempo di discutere su questa conversione. Quindi, non avremo sei mesi più sei mesi, ma invece, due mesi più dieci mesi.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevole Di Stefano, Ella è stato deputato, per molti anni, e se ne ricorda di queste cose!

DI STEFANO. Che ci siano stati per l'innanzi dei decreti-legge, che sono durati sette anni, senza essere convertiti in legge, è vero, ma ciò è dipeso da un abuso, che, appunto, noi vogliamo frenare. Ma, se vogliamo frenarlo, accordare un termine di due anni, è troppo specie poi, ove si osservi che l'articolo 7 dispone: « Quando una condanna a pena restrittiva della libertà dipenda dall'applicazione di un decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto ».

E questo per la parte penale! Per le conseguenze civili, che possono riguardare tanti cittadini, gli interessati dovrebbero attendere due anni per sapere se il decreto-legge sia legge o non lo sia! E francamente, il termine è troppo lungo.

Noi da una parte, abbiamo, con questo disegno, che legittima il decreto-legge, voluto infrenare, indirettamente, l'enorme abuso, che si è verificato finora, ma lasciamo un termine troppo lungo agli effetti dell'abuso, se questo si verificasse.

Mi permetto, quindi, di insistere nella mia proposta, appoggiata da tanti colleghi, e prego l'illustre relatore di voler considerare queste mie brevi osservazioni sugli effetti della nuova dizione del testo, che assicura i diritti del ramo del Parlamento, che discuterà, in secondo tempo,

della conversione in legge, prima di dire la sua ultima parola in proposito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta l'emendamento Mortara il quale indubbiamente contiene una dizione tecnicamente più esatta e corretta.

Insiste perchè il resto dell'articolo venga approvato come al progetto concordato.

I due anni non sono un termine eccessivo. Non bisogna dimenticare la pratica e la necessità parlamentare. Una abbreviazione potrebbe costituire un pericolo.

Mi sembra, anche per quanto ha espresso il relatore, che il termine di due anni sia necessario.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Desidero solo di fare una proposta riguardante la forma. Mi sembra che si potrebbe togliere nella prima parte le parole « da convertirsi in legge » e formulare l'articolo così: « Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge esso cesserà di aver vigore ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Vi è innanzi tutto una proposta di rigetto dell'articolo. Ma questa proposta non può essere messa in votazione poichè l'articolo 87 del Regolamento del Senato, prescrive: « La soppressione di un articolo o di una parte di articolo, non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ». Ciò vuol dire che coloro che chiedono la soppressione dell'articolo voteranno contro quando si voterà l'articolo stesso.

Ora veniamo agli emendamenti.

Il primo emendamento è quello del senatore Mortara con la modificazione proposta dal senatore Del Giudice, e cioè che si dica: « Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore ».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento dei senatori Di Stefano, Tommasi ed altri che propongono che invece delle parole « entro due anni » si dica « entro un anno ». Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo così emendato che rileggo:

Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore.

Chi approva questo articolo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta così implicitamente respinta la proposta di soppressione dell'articolo stesso fatta dal senatore Berio.

Art. 7.

Quando una condanna a pena restrittiva della libertà dipenda dall'applicazione di un decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto. Se la disposizione penale del decreto non sarà convertita in legge, la condanna si riterrà come non avvenuta.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Avrei preferito si seguisse la decisione della Corte di Cassazione, la quale, come si è avuto occasione di rilevare in più incontri, ebbe a sancire la massima che le leggi penali non sono applicabili se non in virtù di una legge perfetta, e che, nel difetto, ogni azione penale sia addirittura improcedibile. Ma, mi spiego, la disposizione diversa di giusto temperamento - adottata nell'articolo 7 - perchè il decreto-legge, che sia improntato ad un'urgenza riconosciuta, è ben conveniente che abbia delle sanzioni penali e quindi che l'azione sia procedibile; lasciando, come si è proposto, all'autorità giudiziaria di servirsi o meno della facoltà di sospendere l'esecuzione della pena inflitta.

Si potrà contraddire cotesta ammissione, sentendo a me d'intorno sussurrare da colleghi come non debba lasciarsi tale facoltà all'autorità giudiziaria, la quale debba invece e senz'altro disporre la sospensione delle pene applicate. Ma, per la verità, io finisco per accedere al contenuto dell'articolo 7, riconoscendo che possano esservi ragioni di alto interesse per cui la infrazione del decreto-legge debba essere prontamente colpita con procedimento penale e con l'applicazione di pena, la quale convenga pure debba essere espiata per la ragione stessa onde si legittima il decreto-legge: *salus publica, suprema lex...*

CANNAVINA. Domando la parola.

TOMMASI. Ma mentre sono incline ad approvare la disposizione dell'articolo 7, la trovo insufficiente in quanto essa contempla semplicemente il campo penale. Forse a ragion veduta si è ommesso di regolare i rapporti di indole civile e di indole amministrativa, che possono essere scaturiti dall'applicazione del decreto-legge.

Eppure nella discussione generale fu accennato alla necessità di distinguere il passato dal futuro. Un decreto-legge che per qualsiasi ragione venga a riconoscersi non costituzionale, un decreto-legge che abbia a decadere per una delle tante cause dal disegno di legge indicate; ovvero che, esaminato nel merito, venga rigettato, lascia certamente, nel campo dei fatti compiuti, costituiti tanti e tanti rapporti civili ed amministrativi! Cosa si farà di questi? Viene al riguardo opportuno l'ordine del giorno del senatore Gallini, che fo anche mio con una lieve modifica e sarebbe questa: che i fatti compiuti, i provvedimenti presi, le sentenze emanate durante l'impero dei decreti-legge respinti o decaduti, saranno regolati secondo i principi generali di diritto. Facciamo questa dichiarazione e non lasciamo che i cittadini, i quali hanno potuto essere colpiti in tante maniere dall'applicazione dei decreti-legge, restino in balia dell'ignoto, tentando o non tentando l'esperimento di azioni giudiziarie, di esito certamente incerto.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto di parlare perchè leggendo l'articolo 7 con la parola « potrà » avevo creduto che si trattasse forse di un

errore tipografico. Probabilmente sono io dalla parte del torto per miopia intellettuale congenita (*Oh! Oh!*) Ed allora aspetterò i chiarimenti che verranno, inquantochè a me sembra enorme ed assurdo che, emanato un decreto-legge, il quale commina delle pene restrittive della libertà personale, possa l'autorità giudiziaria obbligare il cittadino all'espiazione della pena corporale, quando è tuttora possibile che a quel decreto-legge venga negata la conversione in legge; cosicchè il cittadino potrà avere espiaata la pena, che la mancata conversione avrà dimostrato essere addirittura illegittima. Se si trattasse di pena pecuniaria, io comprenderei la facoltà lasciata all'autorità giudiziaria di obbligare o meno al pagamento, perchè vi è almeno la possibilità della restituzione; ma quando si è privato della libertà personale il cittadino in base ad un decreto-legge che non è ancora legge, io domando come è possibile la reintegrazione; il diritto dei cittadini è irrimediabilmente vulnerato.

Quindi, il « potrà » io credo si debba tramutare in « dovrà ». E d'altronde in linea di principio, col lasciare all'autorità giudiziaria la facoltà di sospendere o meno la esecuzione della condanna comminata dal decreto-legge, si sostituisce nel fatto il potere giudiziario al potere legislativo, comandando all'autorità giudiziaria di dar valore ed efficienza di legge a provvedimento che tale ancora non è.

Quindi a me pare che debba modificarsi, l'articolo 7 che concerne unicamente le pene restrittive della libertà personale, materia delicatissima e gelosa che il nuovo Codice di procedura penale ebbe cura di tutelare più che non era col precedente Codice. Parmi quindi che, a tutelare la libertà individuale, non si possa costringere in verun caso il cittadino alla espiazione di una pena corporale in base ad un provvedimento che non è legge sino a quando non sia approvato dal Parlamento. Io ritengo che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno accettare la sostituzione del « potrà » nel « dovrà ». Con che io credo non essermi ingannato nell'aver ritenuto trattarsi di un errore tipografico, più che di altro.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. È questa dell'articolo 7 certamente una questione assai delicata. Conviene ricordare, che il principio di tutta que-

sta legge, il quale ha dato luogo nella discussione generale alla maggior parte delle osservazioni, è che il decreto-legge abbia immediatamente vigore. Ora partendo da questo principio, la conseguenza logica pura sarebbe che il decreto-legge contenente disposizioni penali, anche restrittive della libertà personale, dovrebbe trovare applicazione. Ma io stesso quando nella discussione generale trattai di questo punto, a proposito della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, dissi che effettivamente il sentimento e la coscienza giuridica si ribellavano alla rigorosa applicazione di questo principio. Quando siamo venuti al riesame del progetto per introdurre modificazioni, io non ho trovato nulla da obiettare all'introduzione nel progetto stesso di un articolo che contemplasse questa materia della sospensione delle condanne penali, le quali si riferiscano a pene restrittive della libertà personale. Per quanto riguarda invece le pene pecuniarie, abbiamo ritenuto che si tratti di conseguenze pecuniarie non differenti da quelle che subisce il convenuto condannato in un procedimento civile.

Ma questa eccezione alla conseguenza logica del principio non è anch'essa senza qualche inconveniente non lieve. Perchè tra i decreti-legge, sui quali vi è minore discussione non solo nel nostro paese ma anche negli altri, sono da annoverarsi quelli relativi all'ordine pubblico in casi urgenti e necessari. Ora in questi casi, se noi negassimo ogni valore immediato alle pene comminate per reprimere le violazioni dell'ordine pubblico, tali decreti-legge perderebbero ogni efficacia. Così che noi saremmo venuti alla strana conclusione di accettare in genere il decreto-legge, ma di abolirlo quasi in quelle applicazioni, in cui esso è maggiormente necessario.

Evidentemente la situazione è alquanto difficile. Per logica generale la pena dovrebbe essere applicata; per quel principio speciale regolatore del diritto penale, la pena non dovrebbe essere applicata; ma per l'urgente necessità, che abbia dettato alcuni decreti-legge, bisognerebbe che la pena potesse essere anche immediatamente applicata. Ecco perchè si è scritto: « potrà ».

Non dico che sia una espressione molto bella, ma è una forma transattiva; ed io non vorrei che essa scandalizzasse eccessivamente la co-

scienza del collega senatore Cannavina, perchè in fondo l'autorità giudiziaria ha già per altre leggi questa difficoltà di sospendere in certi casi l'esecuzione della pena. È un giudizio che la legge affida altre volte all'autorità giudiziaria. Orbene il « potrà » significa appunto questo: noi non vogliamo del tutto abolire quella logica conseguenza, per cui anche la legge penale deve aver vigore benchè sia contenuta in un decreto-legge; ma per considerazioni di logica e di sentimento vogliamo che l'autorità giudiziaria possa dispensare dalla immediata esecuzione della pena quei violatori del decreto-legge, che non meritino, per l'insieme delle circostanze, la immediata applicazione della pena.

Che questa sia una trovata perfetta, io non oso affermarlo; è quel tanto che in via transattiva ci è sembrato che potesse conciliare il rispetto alla forza dei decreti-legge da una parte ed il rispetto alla libertà dall'altra, affidando alla autorità giudiziaria un certo potere discrezionale. Se il collega senatore Cannavina avesse qualche proposta diversa da fare, io lo pregherei di venirmi in aiuto; ma la sua proposta di cambiare il « potrà » in « dovrà » è eccessiva, anche perchè distrugge assolutamente il decreto-legge di carattere penale, che in certi casi è necessario. Sarebbe strano di privare il Governo di una facoltà, che è la massima, perchè il decreto-legge in caso di tumulto, di ribellione o anche di cataclisma naturale, è il supremo dei doveri del potere esecutivo. Privarlo di questa facoltà sarebbe compiere un atto non solo contrario al diritto, non solo improvvido, ma privo di ogni efficacia; perchè, se il collega Cannavina fosse al Governo in uno di quei momenti, malgrado tutte le sue teorie non solo farebbe il decreto-legge per la conservazione dell'ordine pubblico, ma anche con la violenza applicherebbe effettivamente la pena: sono quei casi, in cui *suprema lex* è la *salus publica*.

Questo significa il « potrà ». Se troviamo una formula migliore - qui ci sono tanti giuristi che possono suggerirla - credo che tutto l'Ufficio centrale sarà disposto ad accettarla, e forse anche il ministro, il quale concordava con noi nell'ordine di idee che ho esposte.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho concordato con la Commissione all'articolo 7 il « potrà ». Non sono sicuro di aver fatto bene, e dubito di aver acceduto ad una tesi eccessiva. Il Governo è sempre sospettato di abusi, e sta bene. Il Governo però qualche volta deve intervenire, e deve intervenire di urgenza, specialmente per ragioni di ordine pubblico. Allora occorre che egli possa provvedere anche a sanzioni penali. Questa può essere talora ragione di Governo urgentissima. Ma la Cassazione in questi ultimi tempi ha detto: l'applicazione della sanzione penale può importare lesione irreparabile, e noi abbiamo, aderendo a questa considerazione acconsentito che si possa in queste circostanze anche dall'autorità giudiziaria apprezzare il caso che è sottoposto all'esame; possa l'autorità giudiziaria vedere se per le ragioni di ambiente, se per le ragioni del momento, per le qualità personali di chi deve essere giudicato, sia il caso di sospendere la esecuzione della pena. Ma dire: la pena, quando è comminata da un decreto legge non deve mai essere applicata, significa togliere ogni efficacia al decreto e dare al diritto individuale una protezione in contrasto e in prevalenza assoluta a quello che può essere il diritto dello Stato, talora più urgente e più forte.

La nostra procedura penale si rende conto, del resto, in molti casi di questa necessità della prevalenza dell'interesse pubblico sul privato. L'imputato non è ancora convinto di reità, la condanna non è ancora stata pronunziata, ebbene, il giudice interviene, arresta, prolunga la cattura; può prolungare la cattura per un tempo lunghissimo - malgrado le restrizioni della procedura - potrei dire per un tempo indeterminato. Poi l'autorità giudiziaria giudica: e talora assolve. La lesione è avvenuta ed è irreparabile. Nessuno protesta contro l'ingiustizia e ognuno comprende la necessità che prevalga un diritto superiore a quello dell'individuo. Il caso attuale non è precisamente identico, lo convengo. Qui è in dubbio anche se la norma penale troverà suggello nel voto del Parlamento.

Il magistrato - giudicando caso per caso - avrà modo di applicare criteri di equità e di apprezzare se sia nel caso prevalente il diritto

dello Stato di veder subito represso il fatto delittuoso o quello individuale di non rischiare di soffrire lesione irreparabile quando è possibile che mancando poi la conversione del decreto le sanzioni in esso comminate vengano meno.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io sono soddisfatto di avere provocato questa dotta discussione e di avere provocato almeno i chiarimenti che sono stati dati. Ma dopo avere udito quanto è stato esposto a sostegno del « potrà » di cui all'articolo 7, io mi permetto di restare nella mia convinzione. In sostanza, la facoltà concessa all'autorità giudiziaria di applicare o meno la pena, dovrebbe essere limitata nei soli casi in cui il Governo emettesse il decreto-legge per ragioni esclusive di ordine pubblico: *salus publica suprema lex*. Si sacrifichi anche il cittadino nella sua libertà personale, in quanto cioè ha di più caro e di più sacro, perchè la salute pubblica ciò esige! Ma io mi domando: i casi di decreti-legge, intesi strettamente alla tutela della salute pubblica, sono i casi prevalenti per modo da dover giustificare la facoltà di cui si discute? O sono una rarissima eccezione per cui non è il caso, per la eccezione, dettare una regola generale così pericolosa?

SCIALOJA, *relatore*. I casi di pena restrittiva della libertà sono rarissimi nei decreti-legge: frequenti sono invece i casi di pene pecuniarie.

CANNAVINA. Noi che viviamo non nelle alte sfere del mondo giudiziario, che siamo per esigenze professionali costretti quotidianamente ad occuparci anche dei piccoli decreti-legge che si emanano, possiamo dirvi, on. Scialoja, che invece sono parecchi i decreti-legge comminanti pene corporali anche per materie minime. Comunque, se si vuole nel caso eccezionale di tutela dell'ordine pubblico sacrificare la libertà del cittadino (certo il decreto-legge per la stretta tutela dell'ordine pubblico è una eccezione)...

SCIALOJA, *relatore*. Non bisogna confondere i decreti fatti per delegazione.

CANNAVINA. Non confondo quelli! Comunque sia qui si tratta, per l'articolo sette, della sospensione della condanna. Se è esatto, come è esatto e non ne dubito, quello che diceva testè l'onorevole ministro, che c'è nel Codice

di procedura penale attuale tutto il mezzo per far passare un periodo lunghissimo di anni, per trattenere un giustificabile sotto l'azione della giustizia, a maggior ragione si deve ritenere che allora la condanna verrà a parecchio tempo di distanza da quelli avvenimenti che hanno potuto suggerire il decreto-legge per la tutela dell'ordine pubblico, e allora non c'è bisogno di rendere obbligatoria la condanna quando la tutela dell'ordine pubblico può essere data con opportune norme revocatorie di quelle garanzie durante il periodo istruttorio. Potrete privare della libertà personale il cittadino per misura di ordine pubblico nel periodo istruttorio restringendo i casi previsti dal Codice di procedura penale, ma non addirittura fare espriare la condanna in virtù di un decreto-legge che potrà essere revocato dal Parlamento sia pure emanato per motivi di ordine pubblico.

In questo caso non insisto nel « dovrà » o « potrà » perchè sono convinto che di fronte alla autorità del ministro e a quella del relatore l'emendamento non sarà accettato. Per mio conto voterò contro all'articolo perchè mi sembra molto più liberale la teoria della Corte suprema di oggi che afferma che quando un decreto-legge commina una pena restrittiva della libertà personale resti sospesa l'azione penale sin che il decreto-legge non sia convertito in legge.

Per mia parte voterò contro l'articolo 7, sembrandomi enorme che si possano fare espriare mesi e forse anni di pena a un cittadino quando potrà arrivare l'azione del Parlamento a togliere valore a questo decreto-legge.

Io non ho da aggiungere altro perchè non avrei nemmeno la presunzione di convincere alcuno con le mie parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Ora c'è un articolo 7 *bis* proposto dall'onorevole Tommasi: « I fatti compiuti, i provvedimenti presi, le sentenze emanate durante l'impero dei decreti-legge decaduti o rigettati saranno regolati dai principi generali di diritto ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non credo possa essere accettato questo nuovo articolo: che cosa esso

possa significare non è molto chiaro alla mia mente.

TOMMASI. Si può spiegare se non è abbastanza chiaro.

SCIALOJA, *relatore*. O significa che si applicano i presenti principii del diritto, e io domanderei quali sono: perchè il parlare di principii del diritto in astratto relativamente a decreti che fino al momento in cui parliamo sono contrari alle norme generali del diritto statutario, è una cosa poco chiara. Se uno scolaro domandasse quali sono i principii del diritto da applicarsi, non saprei rispondere: ep-pure sarei tenuto a dirgli qualche cosa di abbastanza chiaro!...

TOMMASI. Potrebbe bastare la lettura dell'art. 3 dei prolegomeni del Codice civile!

SCIALOJA, *relatore*. Il quale già non è molto chiaro di per sè, e ha dato luogo a gravi discussioni teoriche e pratiche. Ma se per principio generale del diritto noi dovessimo intendere, com'è probabile, quello per cui la negazione della conversione in legge del decreto-legge dovrebbe avere effetto retroattivo, io mi dichiaro assolutamente contrario alla applicazione di questo principio.

A me è rincresciuto che il nostro Presidente, compiendo il suo dovere di applicazione del regolamento, abbia impedito al nostro illustre collega onorevole Schanzer, di riportare dinanzi al Senato questa così grave questione della efficacia della non conversione in legge di un decreto-legge.

Abbiamo parlato di tante cose nella discussione generale, che è probabile che la massima parte degli onorevoli colleghi non rammenti ciò che io ho avuto luogo di dire a questo proposito. Lo ricorderò brevemente. La logica del diritto porterebbe a questa conseguenza: che, siccome il diritto attuale non può essere mutato che da una legge, quando il Parlamento nega la conversione in legge di un decreto, questo decreto dovrebbe perdere ogni efficacia non solo futura, ma anche passata. Tuttavia questo principio logico, come molte volte accade, non resiste alla prova della pratica. Se si dovesse ammettere pienamente questo principio, ne verrebbe che tutti i decreti-legge rimarrebbero in sospenso fino al giorno dell'approvazione o disapprovazione parlamentare, e mancherebbero perciò di ogni vera efficacia. Ma

la ragion d'essere dei decreti-legge è appunto quella di avere immediata e pratica efficacia.

Questa ragion d'essere del decreto-legge ci obbliga a deviare alquanto dalla conseguenza logica dei principii generali del nostro diritto, i quali non prevedono l'esistenza dei decreti-legge.

Ma, d'altra parte, anche se noi volessimo in questa legge consacrare il principio inverso, cioè che la negata conversione in legge non dovesse mai avere effetto retroattivo, eccederemmo, perchè secondo la natura della materia e il contenuto del decreto-legge può darsi che in alcuni casi sia cosa prudente ed opportuna distruggere anche gli effetti passati.

Se noi potessimo avere una grande fiducia nella tecnica legislativa del Parlamento italiano, dovremmo confidare che questo, nel dare il suo voto relativamente al decreto-legge, definisse anche espressamente il valore di tal voto e gli attribuisse o no effetto retroattivo.

Considerando la questione dopo un lungo e maturo esame, credo che la regola dovrebbe essere la non retroattività dell'annullamento, e l'eccezione la retroattività di esso.

Ma noi non possiamo imporre al Parlamento di dichiarare espressamente la sua volontà di dare effetto retroattivo alla negata conversione in legge; io ho la certezza che il Parlamento non sempre si curerebbe della inserzione di una formula espressa, e lo farebbe solo qualche volta saltuariamente.

Noi non abbiamo, come ha il Parlamento inglese, formule che si riproducano nelle leggi costantemente. Sarebbe utilissimo procedere in questo modo; ma poichè noi non possiamo confidare sopra una tecnica che non è ancora bene costituita, io penso che la risposta al quesito proposto dal senatore Tommasi non possa essere che questa: non si può in una legge generale sui decreti-legge, come la presente, stabilire una precisa regola circa la retroattività o meno della negata conversione in legge. Secondo la logica del diritto, quando del diritto verrà a far parte la legge presente, si dovrà ammettere piuttosto la non retroattività della negata conversione; quando il Parlamento avrà dichiarato la sua espressa volontà, non vi potrà più esservi discussione in proposito; ma quando non vi sarà stata questa espressa dichiarazione, l'autorità giudiziaria dovrà giudicare se la ne-

gata conversione implichi per la natura del contenuto del decreto un effetto retroattivo, se costituisca una revoca *ex tunc*, come diciamo noi nel nostro linguaggio giuridico.

Concludendo non credo che si possa accettare l'articolo 7-bis proposto dal senatore Tommasi.

Lasciamo le cose come sono, perchè, per il momento, ogni disposizione espressa potrebbe essere pericolosa.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli accetta l'articolo proposto dal senatore Tommasi?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Tanto l'onorevole ministro quanto l'Ufficio centrale non accettano l'articolo aggiuntivo del senatore Tommasi.

Onorevole Tommasi, mantiene la sua proposta?

TOMMASI. La forma dell'articolo, studiata, è stata proposta in maniera vaga, con il concetto di lasciare che l'autorità giudiziaria possa vedere che la questione della retroattività o meno non è stata trascurata in questa sede di discussione.

Avrei compreso il miglioramento dell'articolo, avrei compreso che si fosse detto e si dicesse nettamente « è retroattivo o non è retroattivo » senza dissimulare la grave difficoltà di dirlo. Ora il relatore dell'Ufficio centrale dichiara — ne prendo atto ad ogni ben effetto — che in questa sede non è opportuno, nè affermare la retroattività, nè negarla; onde si può avere, non dico fonte di interpretazione, ma si potrà avere il precedente autorevole, che questo disegno di legge lascia immutata la condizione di diritto di coloro tra i quali si sia costituito un rapporto giuridico. E con questa dichiarazione, per la quale l'autorità giudiziaria potrà rimanere libera ed arbitra delle sue decisioni, ben edotta dalla disposizione dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile — per cui quando manchi una esplicita dichiarazione di legge la controversia è giudicata secondo i principi generali di diritto — io potrei dire a me stesso: *quod petis intus habes* e quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Fabrizio Colonna mi ha pregato di accettare le sue dimissioni da Presidente della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia. Valendomi dei poteri conferitimi dal regolamento l'ho, sostituito nominando il senatore Cefaly.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1818, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta (N. 336-C).

#### II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegno di legge e documento:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602);

Modificazione all'art. 54 del Regolamento Giudiziario del Senato (*Documenti* N. XC).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1924, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568).

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia e il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in un unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad

uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la con-



venzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari ecclesiastici delle Nuove Province (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune

opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (Numero 588);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1923 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche